

GIOVANNI D'ELIA  
Cultore della materia in Diritto amministrativo  
Università del Salento, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  
*giovannidelia81@gmail.com*

**GIUDICE UMANO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: IL  
PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLA PROVA  
DELL'IMPARZIALITÀ NELL'ERA DELLE DECISIONI  
AUTOMATIZZATE**

**HUMAN JUDGE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE  
ADMINISTRATIVE PROCESS TESTED FOR IMPARTIALITY IN THE  
ERA OF AUTOMATED DECISIONS**

SINTESI

Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale procede senza sosta e la recente approvazione dell'*Artificial Intelligence (AI) Act* europeo è una conferma dalla portata normativa senza precedenti per la scienza giuridica. In un simile contesto i *policymakers* amministrativi discutono su modi e criteri di governance di detto strumento dalle potenzialità giuridiche inimmaginabili. Il giudizio amministrativo non è immune da un simile fenomeno dalle vaste proporzioni, ma anzi si dimostra pienamente influenzato tramite l'ampia implementazione delle cc.dd. "decisioni automatizzate". Il presente contributo offre un'indagine sistematica della materia, proponendo una rivisitazione concettuale della clausola legale dell'imparzialità come straordinario strumento giuridico che permette di funzionalizzare le decisioni automatizzate alla tutela della sfera dei diritti individuali e collettivi in sintonia con l'ordinamento costituzionale. A questo scopo, l'articolo si interroga sull'uso dell'intelligenza artificiale al fine di capire se questo paradigma sia rispettoso dei principi posti a base dell'ordinamento giuridico, come i principi di legalità ed uguaglianza, il cui corollario – quello di imparzialità – appare, secondo un approccio storicistico ed antropologico, non propriamente rispettato. Ciò sulla base dei deficit di creatività dell'intelligenza algoritmica. Si dirà, dunque, che la parzialità umana

appare essere più imparziale dell'asserita imparzialità della macchina. Si analizzeranno, poi, ulteriori principi tra cui quello di strumentalità, di trasparenza (e conoscibilità, il che assume soluzioni complesse da gestire), di imputabilità e non esclusività della decisione automatizzata. Nelle conclusioni si propone una lettura del principio giuridico di imparzialità costituzionalmente orientata.

ABSTRACT

The development of artificial intelligence continues unabated and the recent approval of the *European Artificial Intelligence (AI) Act* is a confirmation of unprecedented regulatory scope for legal science. In such a context, administrative policymakers discuss ways and criteria of governance of this instrument with unimaginable legal potential. Administrative judgment is not immune to a similar phenomenon of vast proportions, but rather proves to be fully influenced through the widespread implementation of the so-called cc.dd. “automated decisions”. This contribution offers a systematic investigation of the matter, proposing a conceptual review of the legal clause of impartiality as an extraordinary legal tool that allows automated decisions to be made functional for the protection of the sphere of individual and collective rights in harmony with the constitutional system. To this end, the article questions the use of artificial intelligence in order to understand whether this paradigm is respectful of the principles underlying the legal system, such as the principles of legality and equality, whose corollary - that of impartiality – appears, according to a historicist and anthropological approach, not properly respected. This is based on the creativity deficits of algorithmic intelligence. It will therefore be said that human partiality appears to be more impartial than the asserted impartiality of the machine. Further principles will then be analysed, including those of instrumentality, transparency (and knowability, which requires complex solutions to manage), imputability and non-exclusivity of the automated decision. The

conclusions propose a constitutionally oriented reading of the legal principle of impartiality.

PAROLE CHIAVE: intelligenza artificiale, G7, algorithms, administrative judgment, constitutional principles

KEYWORDS: Artificial intelligence, G7, algorithms, administrative judgment, constitutional principles

INDICE: 1. Introduzione. - 2. Brevi cenni su algoritmi e intelligenza artificiale. - 2.1. Intelligenza artificiale e Giudizio amministrativo. - 3. Il rispetto dei principi posti a base dell'Ordinamento. - 3.1. Principio di strumentalità del ricorso all'informatica. - 3.2. Principio di trasparenza e conoscibilità. - 3.3. Principio di imputabilità. - 3.4. Principio di non esclusività della decisione algoritmica. - 3.5. Principio di non discriminazione algoritmica. - 4. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Il 13 marzo del 2024 è stato approvato in via definitiva dal Parlamento europeo il Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale (*Artificial Intelligence (AI) Act*) e, nei due giorni successivi, si sono tenute, in Verona e Trento, sotto la presidenza italiana, le giornate conclusive della Riunione informale del *Gruppo dei Sette (G7)* su *Industria, Tecnologia e Digitale*<sup>1</sup>, conclusasi con una dichiarazione

---

<sup>1</sup> Il riferimento è al G7 Industria, Tecnologia e Digitale 2024, tenutosi a Verona e Trento il 14 e 15 marzo 2024. Come si legge sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Il Gruppo dei Sette (G7) è un forum informale che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Al Gruppo partecipa anche l'Unione Europea, rappresentata ai vertici dal Presidente del Consiglio europeo e dal Presidente della Commissione europea. Il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7. Nel corso del 2024 l'Italia ospiterà, oltre al Vertice dei Capi di Stato e di Governo, 20 riunioni ministeriali. Gli incontri si svolgeranno in diverse città italiane nel quadro di un impegno organizzativo che prevede un ruolo di primo piano da parte delle istituzioni locali nelle attività del G7. Fonte, <https://www.mimit.gov.it/it/g7-industria/g7-industria-2024-verona-e-trento>

Venendo all'*Artificial Intelligence (AI) Act*, questi si pone "(...) l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere l'adozione di un'intelligenza artificiale affidabile e incentrata sull'uomo, garantendo, nel contempo, un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell'UE, compresa la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dell'ambiente dagli effetti dannosi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione, nonché sostenendo l'innovazione" (tratto da Camera dei Deputati, Documentazione per le Commissioni – Attività dell'Unione europea, *Il Regolamento UE in materia di intelligenza artificiale*, n. 26, 5 febbraio 2024).

Il Regolamento è strutturato su *livelli di rischio*, per cui si mira a classificare i sistemi di IA in base al rischio di causare danni ai cittadini e le misure, più aumenta il livello di rischio e più diventano stringenti. La classificazione rientra grossomodo in tre categorie: pratiche vietate, sistemi ad alto rischio e altri sistemi. Per fare un esempio, le pratiche vietate sono quelle che usano i sistemi di IA al fine di usare indiscriminatamente l'identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero al fine di usare forme di ranking, elaborati dagli algoritmi, per classificare individui o gruppi in base alla pericolosità e addivenire a forme maggiori di controllo nei loro riguardi. I sistemi ad alto rischio, invece, involgono gli impieghi dell'IA che rechino potenziali danni alla salute, alla sicurezza o ai diritti fondamentali dei cittadini, per cui si chiede un'autovalutazione da parte del fornitore del servizio che detto strumento sia conforme al Regolamento. Vi sono, poi, ulteriori regolamentazioni,

ne ministeriale, in cui, tra i punti salienti, compare la promozione dell'uso dell'Intelligenza Artificiale (d'ora in avanti IA) nel settore pubblico. Nulla di eclatante, sia chiaro, dato che sono anni ormai che si discute dell'uso di siffatta tecnologia nella pubblica amministrazione e, si vedrà nel prosieguo del presente scritto, è già stata abbondantemente utilizzata nella PA e per cui la giustizia amministrativa s'è pronunciata con vigore. Tuttavia è la prima volta che se ne parla in un consesso internazionale in un'ottica matura di regolazione, per così dire, *costituzionalmente orientata*, ovverosia nei termini per cui l'IA proceda con il suo sviluppo, sebbene nel rispetto dello Stato di diritto, del giusto processo, della democrazia, dei diritti umani, compreso il diritto alla riservatezza, anche promuovendo la trasparenza, l'equità e la responsabilità, prevenendo e mitigando allo stesso tempo possibili usi impropri ed abusi<sup>2</sup>.

Il documento formulato dal G7 appare di estremo interesse perché, oltre a quanto appena detto, tesse le fila di uno sviluppo dell'IA *sicura, protetta e affida-*

---

inclusi i campi di applicazione, per cui si rimanda alla lettura del testo, poiché l'analisi del Regolamento, sebbene di grande interesse, esula dalle finalità di questo scritto. Il testo del Regolamento si trova su <https://artificialintelligenceact.eu/ai-act-explorer/>

2 Così si legge nel documento finale: “AI is already changing the way we work, live, and interact, contributing positively to innovation, productivity, and economic growth, across the private and public sectors, while bringing important changes to sectors such as manufacturing, education, health, public administration, and services, and the world of work. To harness the opportunities of innovation, we recognise the critical role and responsibility of governments in shaping and steering the safe, secure, and trustworthy development, deployment, and use of AI systems, including to design and deliver better public services tailored to citizens’ needs and expectations. 48. At the same time, it is more apparent than ever that the development, deployment, and use of AI systems should respect the rule of law, due process, democracy, human rights, including privacy, and protect personal data and intellectual property, including by promoting transparency, fairness, and accountability, while preventing and mitigating possible misuse and abuse. We recognise in this regard the 2019 OECD Recommendation on AI, as well as its ongoing revision, and the 2021 UNESCO Recommendation on the Ethics of AI. 49. We reaffirm that AI policies, regulations, and governance approaches should be risk-based and forward-looking to preserve an open and enabling environment for AI development and deployment that maximises the benefits of the technology for people and the planet while mitigating its risks. 50. Recognising the need for G7 members to ensure that their public sectors are equipped to deal with AI systems, we look forward to the development of a toolkit, to be finalised during the Italian G7 Presidency, informing an open and enabling environment for the safe, secure, and trustworthy development, deployment, and use of AI in the public sector. 51. The toolkit will help the public sector and, where relevant, other stakeholders, translate principles for safe, secure, and trustworthy AI into actionable policies, recognising opportunities and risks. The toolkit will act as a snapshot to further help assess AI’s relevance in the public sector, including for specific domains, as detailed in Annex 2. It may also explore mechanisms to encourage, as appropriate, the role of relevant public sector data to support governments developing safe, secure, and trustworthy AI”. G7 INDUSTRY, TECHNOLOGY AND DIGITAL MINISTERIAL MEETING, Verona and Trento 14-15 March 2024 Ministerial Declaration, su [https://assets.innovazione.gov.it/1710505409-final-version\\_declaration.pdf](https://assets.innovazione.gov.it/1710505409-final-version_declaration.pdf)

bile nel settore pubblico e sul governo digitale<sup>3</sup>, in un ambiente “(...) Internet aperto, libero, globale, interoperabile, affidabile e sicuro” restando “(...) impegnati a prevenire la frammentazione di Internet e ad affrontare la frammentazione dove si verifica oggi”. Dunque gli impegni dei rappresentanti dei sette grandi Paesi più industrializzati sembrano indirizzarsi verso un utilizzo *responsabile* ed equilibrato di tali nuove tecnologie, facendo propria la recente Raccomandazione Unesco sull'etica dell'IA, adottata dalla conferenza generale in data 24 novembre 2021, la quale fissa i principi etici dell'uso dell'intelligenza artificiale nei riguardi dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Alla luce di ciò, il gruppo informale dei sette ha accolto la proposta fatta dall'Italia di tradurre nella pratica i principi per un'Intelligenza Artificiale sicura e affidabile (“*safe, secure and trustworthy*”), attraverso lo sviluppo di un *Toolkit sull'IA* nel settore pubblico. Si tratta, a quanto è dato comprendere, di uno strumento di lavoro per la diffusione e l'uso etico di applicazioni di IA nel settore pubblico. In prosecuzione dei progressi del Processo di Hiroshima sull'Intelligenza Artificiale (HAIP), lo strumento servirà a «*sviluppare, insieme alle parti interessate, meccanismi per il monitoraggio volontario dell'adozione del “Codice di Condotta Internazionale per le Organizzazioni che Sviluppano Sistemi di IA Avanzati”*. Un'infrastruttura pubblica digitale robusta agevola un accesso facile, intuitivo e sicuro ai servizi pubblici essenziali, garantisce la resilienza dei Paesi e promuove l'inclusione sociale. La Presidenza svilupperà un Compendio sui Sistemi Pubblici Digitali adottati dai membri del G7, condividendo buone pratiche ed esempi di successo»<sup>4</sup>.

Dunque la strada sembra segnata verso un impiego sempre più massiccio degli strumenti di IA nella PA e appare opportuno, dopo aver fatto alcuni cenni su cos'è un algoritmo, in che consiste invece l'intelligenza artificiale e come questa potrebbe essere impiegata nel giudizio amministrativo, fare un approfondimento sui principi che dovrebbero guidare lo sviluppo dell'IA, anche alla

---

<sup>3</sup> Dichiarazione G7, cit, § 60.

<sup>4</sup> Questo si legge su <https://www.g7italy.it/it/seconda-giornata-della-riunione-ministeriale-g7-su-industria-tecnologia-e-digitale/>

luce di una giurisprudenza amministrativa che sembra assolutamente consapevole di quali siano i limiti e le opportunità di siffatta tecnologia e, già tempo addietro, ha dettato le prime – necessarie – regole di governance di tali strumenti che, come ampia dottrina ha ribadito negli anni, vanno accolti ma governati con estrema cautela, al fine di approfittare delle opportunità date dalle nuove tecnologie, senza correre il rischio di far soccombere gli interessi pubblici dinanzi al prorompente sviluppo di interessi di natura privatistica. Ci si chiederà, in particolare, se l'asserita imparzialità dell'IA può essere, in realtà, più parziale della fallibile imparzialità umana.

## **2. Brevi cenni su algoritmi e intelligenza artificiale**

Pare opportuno, prima di iniziare l'analisi dell'utilizzo di algoritmi e di sistemi di Intelligenza artificiale nel giudizio amministrativo, partire da una breve analisi dei concetti di algoritmo, intelligenza artificiale e, infine, del procedimento giudiziale amministrativo, al fine di comprendere in quale fase ed in che modo possano collocarsi i sistemi algoritmici e di IA.

Un algoritmo consiste in una serie di istruzioni, con un numero finito di passi effettuati secondo un insieme finito di regole esplicite, che dev'essere applicato per eseguire un'elaborazione o risolvere un problema. Un algoritmo, in altre parole, è una sequenza finita, logica e precisa di operazioni da svolgere per risolvere un dato problema<sup>5</sup>. All'interno della classe di algoritmi ve ne sono di diversi tipi, deputati a risolvere diversi problemi ovvero ad eseguire compiti semplici o complessi a seconda del tipo di utilizzo. Avremo, così, per sintetizzare, algoritmi deterministici, che determinano un risultato certo e sono costruiti secondo una logica rigidamente causale. Ad un certo input corrisponderà un certo output in quanto uno e soltanto uno è il risultato a cui perviene<sup>6</sup>. Avremo

---

<sup>5</sup> La definizione sintetica e generale si può rinvenire qui: <https://www.treccani.it/vocabolario/algoritmo/>

<sup>6</sup> Tali tipi di algoritmi si fondano sulla regola *if...else*, ossia se (if) l'input è un certo dato, l'output (else) sarà un altro dato e quello soltanto. Poniamo ad esempio che l'ISEE dovrà essere inferiore a 10.000 € per ottenere una borsa di studio. L'algoritmo calcolerà questi dati: if ISEE inferiore a 10.000, else idoneità per ottenere la borsa di studio. Ancora, l'algoritmo è am-

poi gli algoritmi non deterministici, in cui è presente almeno un'istruzione che ammette diversi possibili passaggi successivi che si svolgono eventualmente secondo logiche probabilistiche. Gli algoritmi non deterministici sono spesso usati per trovare una soluzione approssimativa, quando quella esatta sarebbe troppo onerosa<sup>7</sup> usando una soluzione deterministica<sup>8</sup>.

L'evoluzione di siffatti algoritmi ha condotto la scienza informatica a sviluppare sistemi sempre più complessi, concependo algoritmi ad apprendimento automatico, i quali danno luogo ad applicazioni di *machine learning*. L'algoritmo fornisce un modello di apprendimento da applicare al set di dati cui la macchina ha accesso per giungere ad una soluzione attraverso l'analisi di esperienze pregresse relative a situazioni simili. Tra questi abbiamo tre tipologie: 1) apprendimento supervisionato, il quale è una modalità di addestramento dove i dati utilizzati sono etichettati; ad ogni input si conosce il rispettivo output che viene utilizzato per insegnare all'algoritmo le regole del modello; 2) apprendimento non supervisionato, il quale attinge a dati non previamente classificati, li

---

piamente usato dalle forze di polizia negli strumenti di controllo elettronico della velocità, per calcolare la velocità, sia quella istantanea che quella media. Dunque l'algoritmo funzionerà in questo modo: if velocità inferiore a 50 km/h, else, il dispositivo non si attiverà (oppure si attiverà ma invierà le immagini nel cestino). If velocità superiore a 50 km/h, else il dispositivo si attiverà (ed invierà le immagini all'archivio informatico per la successiva fase di accertamento umano e contestazione).

<sup>7</sup> E' stato osservato in dottrina che *«the difficulties faced by systems relying on hard-coded knowledge suggest that AI systems need the ability to acquire their own knowledge, by extracting patterns from raw data»*. In altri termini, la tecnica del machine learning è stata sviluppata proprio per superare i limiti dei programmi condizionali nei quali la conoscenza del contesto rilevante per la decisione è manualmente codificata da un essere umano. G. CARULLO, *Decisione amministrativa e intelligenza artificiale*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (II)*, fasc.3, 1 giugno 2021, pag. 431. Il virgolettato appartiene a I. GOODFELLOW, Y. BENGIO, A. COURVILLE, *Deep Learning*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2016.

<sup>8</sup> Un classico algoritmo non deterministico rintracciabile su qualsiasi personal computer è il gioco a carte "hearts". In questo gioco l'algoritmo seleziona a caso una condizione iniziale: dopo aver eseguito una mossa, l'algoritmo si mette in stato di attesa aspettando l'alternativa che gli viene fornita dal giocatore; ricevutala, esegue una nuova mossa e questo fino a quando il gioco termina (con "successo", e allora vince il computer, o con "fallimento", e allora il computer perde). In questo caso, l'informazione necessaria alla esecuzione di  $S = \text{CHOICE}(A)$  è data dall'interazione con il giocatore. Tratto da A. BERTONI, Università degli studi di Milano, Dipartimento di Scienze dell'Informazione, *Dispensa del corso di Algoritmi II (prima parte)*, AA 2011-2012.



rielabora, individua eventuali correlazioni e crea nuova conoscenza<sup>9</sup> estrapolando una regola non previamente definita in sede di impostazione dell'algoritmo; 3) apprendimento per rinforzo, in cui la macchina apprende dai risultati delle proprie azioni o da quelle altrui, distinguendo successi e fallimenti e migliorando la propria efficacia. All'interno di questa categoria (apprendimento automatico) si rinvengono i sistemi basati sul c.d. *deep learning*<sup>10</sup>, il quale, più di ogni altro sistema algoritmico, per funzionare appieno, abbisogna dei c.d. *big data*<sup>11</sup>.

9 Il concetto di *nuova conoscenza*, in ambito di IA, non va confuso con quello di creatività. Con creatività s'intende la capacità cognitiva di una mente di creare ed inventare nuova conoscenza, basandosi sull'esperienza pregressa, ma generando una diversa visione del mondo, inserita in una fase storica, in una data società. Si legge su <https://it.wikipedia.org/wiki/Creativit%C3%A0>: «Tra le moltissime definizioni di creatività che sono state coniate si segnala per semplicità e precisione quella fornita dal matematico Henri Poincaré: "Creatività è unire elementi esistenti con connessioni nuove, che siano utili". Le categorie di "nuovo" e "utile" radicano l'attività creativa nella società e nella storia. Il "nuovo" è relativo al periodo storico in cui viene concepito; l'"utile" è connesso con la comprensione e il riconoscimento sociale. Nuovo e utile illustrano adeguatamente l'essenza dell'atto creativo: un superamento delle regole esistenti (il nuovo) che istituisca un'ulteriore regola condivisa (perché rivela utile). Si individuano anche le due dimensioni del processo creativo che unisce disordine e ordine, paradosso e metodo. Infine, le categorie di nuovo e utile ampliano la sfera delle attività creative a tutto l'agire umano a cui sia riconosciuta un'utilità economica - estetica o etica - e che sviluppi uno dei tre possibili gradi di novità: applicazione nuova di una "regola" esistente, estensione di una regola esistente a un campo nuovo, istituzione di una regola del tutto nuova». Una macchina, pur complessa e dotata di profonde reti neurali (V. nota successiva), non è in grado di produrre conoscenza creativa, in quanto basa la nuova conoscenza su calcoli statistici di dati storici (*big data*), elaborati, rielaborati, messi in connessione, ma, pur tuttavia, in un campo finito di probabilità all'interno di un modello matematico. Inoltre la macchina non dispone né del c.d. senso comune né dell'interpretazione critica della storia, né, soprattutto, degli stati emotivi, ragion per cui non sarà in grado di percepire e tradurre su supporto quegli stati necessari affinché si crei nuova conoscenza, creativa. Inoltre, com'è stato osservato dalla dottrina filosofica, «(...) la tecnologia, che secondo i neopositivisti risolverebbe progressivamente tutti i problemi del genere umano, non può essere considerata come una scienza che ha, in quanto tale, a che fare con come stanno le cose nella realtà – pur con tutti i limiti connessi al suo modo di procedere induttivo per cui ogni generalizzazione e universalizzazione è sempre a rischio di venir falsificata – in quanto niente può assicurarci che un certo trend determinato statisticamente sui dati del passato debba conferinarsi immutato anche in futuro. La tecnologia, in effetti, piuttosto che descrivere come fa la scienza, mira a prescrivere come deve configurarsi il reale affinché i suoi dispositivi abbiano successo. Tale funzione performativa e trasformativa della tecnica sulla realtà avviene sulla base del suo metodo e, quindi, resta decisivo chi lo stabilisce e a quale scopo dal punto di vista economico, sociale, politico e ideologico». Così R. CAPUTO, *La non neutralità dell'algoritmo*, su *La Città futura*, 10 novembre 2019, <https://www.lacittafutura.it/economia-e-lavoro/la-non-neutralita-dell-algoritmo>

10 Il *deep learning* (apprendimento profondo) è un sottoinsieme del concetto di *machine learning* che pone l'accento sull'apprendimento di strati successivi di rappresentazioni di dati sempre più significative. Si basa sulle reti neurali e, detta in soldoni, si ispira alla struttura e alla funzione del cervello, chiamate – appunto – reti neurali artificiali.

11 In genere si parla di *big data* quando l'insieme di dati è talmente grande e complesso che richiede la definizione di nuovi strumenti e metodologie per estrapolare, gestire e processare informazioni entro un tempo ragionevole. Infatti, come enunciato dalla legge di Moore, l'evoluzione tecnologica permette la memorizzazione e la gestione di dataset di dimensioni continuamente crescenti. In uno studio del 2001, l'analista Douglas Laney aveva definito il modello



Da queste brevi definizioni è possibile intuire che il concetto di algoritmo è distinto da quello di Intelligenza artificiale e difatti anche il TAR Lombardia, con Sentenza n. 843/2021, in una causa avente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici avanzati dotati di sistemi di intelligenza artificiale, ha aderito alla distinzione tra i due concetti, statuendo che con il concetto di algoritmo «*ci si richiama, semplicemente, a una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato (come risolvere un problema oppure eseguire un calcolo (...))*», precisando, subito dopo, che «*non deve confondersi la nozione di “algoritmo” con quella di “intelligenza artificiale”, riconducibile invece allo studio di “agenti intelligenti”, vale a dire allo studio di sistemi che percepiscono ciò che li circonda e intraprendono azioni che massimizzano la probabilità di ottenere con successo gli obiettivi prefissati..... sono tali, ad esempio, quelli che interagiscono con l'ambiente circostante o con le persone, che apprendono dall'esperienza (machine learning), che elaborano il linguaggio naturale oppure che riconoscono volti e movimenti*».

Il Consiglio di Stato, riformando la pronuncia con Sentenza n. 7891/2021<sup>12</sup>, ha confermato in parte quanto stabilito dal Giudice di prime cure, spiegando, però, che oggi, quando si parla di algoritmi senza null'altra specificazione, è altamente probabile che ci si riferisca anche ai sistemi complessi di IA, contribuendo, tuttavia, a generare confusione tra i due concetti che, a parere di chi scrive, debbono restare separati, così come espresso dal TAR Lombardia. Osserva il Giudice di secondo grado, nell'appena citata Sentenza, che «*non v'è dubbio che la nozione comune e generale di algoritmo riporti alla mente “semplicemente una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato” (...). Nondimeno si osserva che la nozione, quando è applicata a sistemi tecnologici, è ineludibilmente collegata al concetto di automazione ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridurre l'intervento*

---

di crescita come tridimensionale (modello delle «3V»): con il passare del tempo aumentano volume (dei dati), velocità e varietà (dei dati). Tratto da [https://it.wikipedia.org/wiki/Big\\_data#Definizione\\_e\\_caratteristiche](https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data#Definizione_e_caratteristiche)

<sup>12</sup> Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 4-25 novembre 2021, n. 7891.

*umano. Il grado e la frequenza dell'intervento umano dipendono dalla complessità e dall'accuratezza dell'algoritmo che la macchina è chiamata a processare».*

Tuttavia, prosegue il Consiglio di Stato, *«cosa diversa è l'intelligenza artificiale. In questo caso l'algoritmo contempla meccanismi di machine learnig e crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole software e i parametri preimpostati (come fa invece l'algoritmo "tradizionale") ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico».*

## **2.1. Intelligenza artificiale e Giudizio amministrativo**

Tutto ciò chiarito, sia concesso fare un breve cenno alla funzione del Giudizio amministrativo, in modo da meglio comprendere i limiti ed i principi da osservare nell'utilizzo di siffatte tecnologie.

Appare evidente che il Giudice amministrativo *«costituisce tramite tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Ciò al fine di assicurare la tutela delle posizioni giuridiche soggettive che vengono intaccate dall'esercizio del potere e di consentire il pieno soddisfacimento di quei beni della vita per il cui conseguimento necessita l'esercizio del potere»<sup>13</sup>.*

I Tribunali amministrativi regionali (d'ora in avanti TAR) trovano fondamento nell'art. 125 della Costituzione<sup>14</sup>, ma è l'art. 103 del testo costituzionale che, disciplinando la formazione del Consiglio di Stato, detta i primi fondamenti, stabilendo, al comma 1, che *«Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi».* Dunque il Giudice amministrativo valuta e all'occorrenza corregge l'opera-

---

<sup>13</sup> Così si esprime il Presidente della Sez. VI del Consiglio di Stato, C. VOLPE, *Tribunali amministrativi regionali: cinquanta anni di esperienza*, in *Diritto Processuale Amministrativo*, fasc.1, 1 marzo 2022, pag. 320

<sup>14</sup> Il quale, com'è noto, prevede che *«Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».*

to della Pubblica amministrazione, talvolta contribuendo attivamente a creare il diritto sostanziale, ponendosi, spesso e di fatto, come legislatore<sup>15</sup>.

La funzione sempre più ampia del Giudice amministrativo è consacrata anche dal D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo, d'ora in avanti Cpa), il quale ha recepito decenni di evoluzione giurisprudenziale, conducendo il Giudice amministrativo dall'essere Giudice del provvedimento ad essere Giudice del rapporto, con ciò attribuendogli competenze in materia di diritti soggettivi (art. 7 comma 1 Cpa), anche disponendo il risarcimento del danno (art. 7 comma 4 Cpa)<sup>16</sup>.

Il ruolo crescente del Giudice amministrativo è diventato, dunque, sempre più importante, in quanto «è il giudice del potere amministrativo è cioè il giudice del potere che nel nostro ordinamento è riconosciuto, unico, con la caratteristica di modificare unilateralmente, in assenza di qualsivoglia precedente determinazione consensuale anche implicita, la posizione giuridica del destinatario. Questa configurazione del potere amministrativo è unica perché soltanto al fine di perseguire il pubblico interesse è possibile introdurre nell'ordinamento una disparità tra soggetti dell'ordinamento generale medesimo, che altrimenti costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione»<sup>17</sup>. Da ciò ne discende che l'intro-

---

15 Ne sono esempio varie disposizioni contenute nella l. n. 241/1990 (ad. es., quelle sulla motivazione, sui termini, sul silenzio, ecc.) e nel c.p.a. Il Consiglio di Stato prima da solo e poi assieme ai Tar, con una giurisprudenza di tipo creativo, hanno elaborato i principi e le regole dell'agire amministrativo e del processo, che poi sono state recepite e cristallizzate dal legislatore. Non è accaduto quindi quello che avviene normalmente. È il legislatore che elabora le regole delle relazioni, del loro essere e divenire, dell'esercizio del potere e del processo. Mentre il giudice applica le regole. Qui invece le regole sono state in gran parte elaborate dal giudice amministrativo e poi successivamente fatte proprie dal legislatore. Cit. *supra*, nota 13.

16 Le tappe di siffatta evoluzione sono numerose (ma ci si concentrerà sulle principali) e ruotano intorno al concetto di interesse legittimo, il quale inizialmente veniva inteso come interesse strumentale al corretto esercizio dell'azione amministrativa e solo attraverso il legittimo esercizio del potere amministrativo il singolo poteva ottenere direttamente dei vantaggi nella propria sfera giuridica. Tuttavia la celebre Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 500/1999 ha rivoluzionato il concetto, statuendo che è impossibile prevedere un giudizio senza la tutela risarcitoria, attenuando quella netta differenza che distingueva i diritti soggettivi dagli interessi legittimi. Successivamente, la L. 21 luglio 2000 n. 205 ha previsto la tutela risarcitoria dinanzi al Giudice amministrativo, anche se precedentemente la Sentenza n. 5000 del 1999, già il D.Lgs. 80/1998 prevedeva la possibilità di ottenere il risarcimento del danno dinanzi al Giudice amministrativo, ma solo in materia di urbanistica ed edilizia.

17 C. E. GALLO, *Attualità del giudice amministrativo*, in *Giustizia insieme*, 15 giugno 2021, su <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/1799-attualita-del-giudice-amministrativo-2>, il quale risponde alle critiche di coloro che vorrebbero sopprimere il Giudice amministrativo, rimarcandone l'importanza nel nostro Ordinamento. Si V. anche F.

duzione di elementi decisionali automatizzati va attentamente ponderata, poiché incide, anche pesantemente, sia sui diritti individuali sia sul potere amministrativo, definendone così il peso e modellandone il rapporto con gli altri poteri nonché con le formazioni sociali in cui è inserito<sup>18</sup>.

Tutto ciò premesso, occorre ora delineare – seppur brevemente – il funzionamento del processo amministrativo, onde comprendere in quali fasi può inserirsi l'uso degli algoritmi o di sistemi di IA utili a deflazionare il procedimento giudiziale ed accelerarne le tempistiche di definizione. Sono principalmente quattro le fasi in cui gli automatismi possono trovare utilizzo: 1) la fase di costituzione delle parti; 2) la fase cautelare; 3) la fase istruttoria; 4) la fase decisionale. Attualmente la costituzione delle parti è disciplinata dal Titolo I, Capo I, Sezione I del Cpa, rubricato *Ricorso e costituzione delle parti*. Con la notifica del ricorso all'amministrazione resistente e agli eventuali controinteressati (art. 41 Cpa) il contraddittorio può dirsi integralmente costituito. Successivamente il ricorso viene depositato nella segreteria del Giudice entro trenta giorni (art. 45 comma 1 Cpa). A questo punto, alle parti intimato è data la possibilità di costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare mezzi di prova e produrre documenti entro il termine di sessanta giorni da quando la notificazione del giudizio si è perfezionata nei loro confronti (art. 46 Cpa). In questa fase si pone un primo problema di immissione e gestione dei dati provenienti dalle parti: elementi identificativi delle parti, il contenuto degli atti costitutivi, gli allegati, ecc.

Ogni singolo dato va immesso in un sistema informatico coerente, omogeneo, consultabile, ordinato e in grado di interagire con altri sistemi esterni, al fine di generare i c.d. *open data*, ossia un formato di dati reso pubblico<sup>19</sup>, docu-

---

PATRONI GRIFFI, *Contributo al dibattito sul giudice amministrativo come risorsa*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2021.

<sup>18</sup> Per un'analisi più approfondita si v. *infra*, § 3 e ss.

<sup>19</sup> Qui si pone un problema legato al rapporto tra dati aperti (necessari ai fini dell'interoperabilità e dell'addestramento "collettivo" dell'IA) e diritto alla riservatezza delle parti coinvolte nel processo amministrativo. Una risposta, seppur parziale, è stata data dal Gruppo di Lavoro "Article 29 Data Protection Working Party", istituito dal Garante Europeo della Protezione dei

mentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi<sup>20</sup>. Il problema non è di poco conto e non sarebbe azzardato, in riferimento alla giustizia amministrativa, parlare, tuttavia, di *open big data*, se si considera che solo nel 2023, presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il numero delle cause pendenti alla fine del 2022 era pari a 17.057 e si è ridotto a 13.634 al 31 dicembre 2023. Presso i Tribunali Amministrativi Regionali il numero delle cause pendenti al 31 dicembre 2022 era pari a 108.292 e si è ridotto a 99.292 al 31 dicembre 2023. Senza contare il numero dei ricorsi “risalenti nel tempo”, ossia quelli ancora pendenti al 31 dicembre 2019, pari a 5.212 (ridotti a 1.230 nel corso del 2023) presso il Consiglio di Stato e a 39.143 (ridotti a 17.016) presso i Tribunali amministrativi regionali<sup>21</sup>. L’inserimento nella macchina di un numero elevato di dati provenienti dalle parti unito all’inserimento di tutta la giurisprudenza amministrativa storica, che va comunque amalgamata al diritto sostanziale (entrambi sia nazionali che europei) anch’esso corposo, genera, dunque, i *big data*.

Altra questione da affrontare in fase di inserimento e gestione dei dati, è quella di far in modo che la macchina sia in grado di leggere la giurisprudenza, scartando quella ormai superata, unitamente alle norme abrogate dal Legislatore. Tutto ciò pone, dunque, una sfida legata all’integrazione di sistemi informatici tra svariati poteri dell’ordinamento, settori dell’amministrazione centrale e periferica, soggetti privati (quali studi legali, società informatiche, ecc.), istituzioni pubbliche sovranazionali, nonché alla loro continua interoperabilità. Un

---

Dati nel 2014, che ha prodotto un documento in cui si analizza il rapporto tra pubblicazione dei dati e diritti degli interessati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Per maggiori approfondimenti si veda il documento appena citato disponibile su [https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp221\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp221_en.pdf)

<sup>20</sup> Si pone un problema legato all’apertura dei dati, in quanto necessari affinché i vari sistemi di IA funzionino a dovere, ma anche di riservatezza dei dati personali, per cui si analizzerà *infra*. Per un’analisi approfondita degli *open data* e *open big data* si V. <https://www.agendadigitale.eu/dati/open-data-e-big-data/>

<sup>21</sup> *Relazione del Presidente del Consiglio di Stato in occasione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024*, 5 febbraio 2024, disponibile su <https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/56245813/Relazione+formattataDEF.pdf/45635d26-7c66-7a3b-7156-2d78fbd-fa034?t=1707157555775>

problema di non poco conto se si pensa ad un dato fattuale paradigmatico di quanto distacco vi sia tra la realtà e le sue rappresentazioni. Il recente D.Lgs. 36/2023, approvato in marzo del 2023 e divenuto efficace nel luglio dello stesso anno, prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici<sup>22</sup> e l'utilizzo di tecnologie informatiche, inclusa l'intelligenza artificiale (artt. 21 e 30), nonché l'interoperabilità delle varie banche dati (artt. 21 e 23), in modo da semplificare le procedure di verifica da parte delle Stazioni appaltanti sui requisiti degli operatori economici. Ad oggi il paventato automatismo non è ancora operante, in quanto il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE 2.0) funge solo da contenitore di documenti che le SSAA e gli OOEE caricano *manualmente*, e non vi è alcuna condivisione tra amministrazioni, nonostante sia passato un anno (che, nel mondo digitale, equivale a decenni) dall'approvazione del codice e ormai diversi mesi dall'entrata in vigore di dette disposizioni, alla cui data l'interoperabilità avrebbe dovuto essere garantita. Ad oggi l'unico sistema *interoperabile* è quello relativo alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) implementato sui siti web di Inail ed Inps.

Dopo questa breve digressione e tornando al tema principale, un altro problema da affrontare in fase di inserimento e gestione dei dati relativi al giudizio amministrativo è quello relativo alla loro struttura, ovvero se sia opportuno gestirli in forma di *data lake* o di *data warehouse*, entrambi sistemi che presentano pro e contro<sup>23</sup>.

Anche nel processo amministrativo, così come in quello civile e penale, è possibile che si apra una fase cautelare, disciplinata dal Titolo II del Cpa, volta a evitare che il decorso del tempo pregiudichi le pretese fatte valere. Le misure

---

<sup>22</sup> Disposizione divenuta efficace a partire dal primo gennaio del 2024.

<sup>23</sup> Il data lake (lago di dati) è un sistema o repository di dati archiviati nel suo formato grezzo. E' un archivio di dati che favoriscono un'analisi più flessibile. Si contrappone al Data Warehouse (magazzino di dati), in cui i dati sono archiviati in file o cartelle. Tuttavia questo sistema è più rigido e non consente spesso un'analisi approfondita dei dati e delle loro interazioni.

cautelari che possono essere concesse dal giudice amministrativo si dividono in collegiali, monocratiche o anteriori alla causa, a seconda che vi sia il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, un'ipotesi di estrema gravità e urgenza o un'ipotesi di eccezionale gravità e urgenza. E' evidente che in questa fase il tempo è un fattore decisivo e un sistema di decisione automatizzata potrebbe essere una soluzione adeguata a velocizzare detta fase e addivenire ad un provvedimento rapido ed efficace. In questa fase, come in quella decisoria, una macchina istruita con algoritmi non condizionali o, se più evoluta, basata sul *deep learning*<sup>24</sup>, giungerebbe ad una decisione, in termini probabilistici, con un giudizio articolato su più livelli (es. alto, medio, basso), a condizione che gli input siano stati correttamente inseriti (in formato grezzo ovvero ordinato) e che la struttura neurale abbia elaborato lo stimolo esterno (l'informazione), comunicando con altri neuroni ed ottenendo un livello di output corretto o, quantomeno, vicino a quello che avrebbe adottato il giudice umano. E' la connessione tra i livelli a consentire di arrivare alla risposta (output) corretta. Più connessioni saranno effettuate, maggiore sarà la capacità di elaborare nuovi input con adeguati output. Il meccanismo è di tipo "addestrativo": si forniscono alla rete neurale un gruppo di coppie di input (caso giuridico) output (qualificazione del caso) corretti, o magari attinti da raccolte giurisprudenziali. L'elaborazione delle necessarie connessioni consentirà alla rete di "imparare" a leggere gli input offrendo la corretta associazione per arrivare all'output più idoneo. Non è più necessario, quindi, modificare di volta in volta la base di conoscenza<sup>25</sup>.

Fase essenziale del processo amministrativo è rappresentata dall'istruttoria, disciplinata dal Titolo III del Cpa, in cui vengono acquisiti in giudizio i

---

24 Ossia l'apprendimento profondo, basato su diversi livelli di rappresentazione, corrispondenti a gerarchie di caratteristiche di fattori o concetti, dove i concetti di alto livello sono definiti sulla base di quelli di basso. In altre parole, per apprendimento profondo si intende un insieme di tecniche basate su reti neurali artificiali organizzate in diversi strati, dove ogni strato calcola i valori per quello successivo affinché l'informazione venga elaborata in maniera sempre più completa. Per approfondire si V. F. CHOLLET, *Deep learning with Python*, II Ed., Manning, Shelter Island, New York, 2021, p. 2.

25 Così si esprime S. CRISCI, *Intelligenza artificiale ed etica dell'algoritmo*, in *Foro Amministrativo (III)*, fasc. 10, 1 ottobre 2018, pag. 1787.



mezzi di prova utili per sostenere o confutare la posizione del ricorrente, sui quali si fonderà poi la decisione finale. Le parti hanno l'onere di provare i fatti a fondamento della propria domanda. Tuttavia il giudice può chiedere loro chiarimenti o documenti, anche d'ufficio, avendo anche il potere di ordinare a terzi l'esibizione di documenti o di quant'altro ritenga necessario e disporre l'ispezione. Il giudice, su istanza di parte, può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta, e, se lo reputa necessario, può ordinare una verifica o disporre una consulenza tecnica. E' possibile anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, ad eccezione dell'interrogatorio formale e del giuramento. L'istruttoria, dunque, è la fase più importante del giudizio amministrativo, in quanto l'inserimento di nuovi dati (prove documentali, testimoniali, ecc.) genera nuovi input e crea nuove e diverse connessioni nelle reti neurali di cui la macchina dispone. E' in questa fase che, più compiutamente, si concretizza il già citato fenomeno di *deep learning*. Ossia la macchina, autoapprendendo e imparando dalla mole di input immessi ed elaborati, giunge a selezionare gli elementi più rilevanti, a catalogarli e a generare un ranking di probabilità per quella che sarà la fase successiva, la trattazione della causa.

Espletata l'eventuale fase cautelare e conclusasi la fase istruttoria, il processo amministrativo prevede la fissazione dell'udienza per la discussione della causa nel merito, disciplinata dal Titolo VIII del Cpa. Le parti possono produrre documenti e presentare memorie, rispettivamente sino a quaranta e trenta giorni liberi prima dell'udienza. Inoltre, sino a venti giorni liberi prima dell'udienza, possono replicare ai nuovi documenti e alle nuove memorie presentate dagli altri. Nel corso dell'udienza, è data loro la possibilità di discutere sinteticamente della questione. Una volta terminata la discussione, il collegio decide la causa, salva l'ipotesi in cui non si decida di differire la decisione a una camera di consiglio successiva. Appare del tutto evidente che questa successiva fase prevede nuovi inserimenti di contenuti, ossia di input, che andranno a po-

polare i dati già disponibili nella macchina. Ciò produrrà nuove connessioni e nuovi output, andando sempre più in profondità, ossia si creeranno nuovi strati e verranno effettuati nuovi calcoli per quello successivo, giungendo così o alla conferma del ranking precedente ovvero ad un nuovo ranking di probabilità.

Ultimata la fase di trattazione della causa, com'è noto, i giudici si riuniscono in camera di Consiglio per deliberare a maggioranza di voti. In base al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il giudice amministrativo è vincolato ad annullare l'atto solo per i motivi indicati nel ricorso. E' in questa fase che il collegio potrà valutare se adeguarsi o meno a quanto indicato dalla macchina. Appare evidente che v'è il rischio per cui il Giudice umano, delegando completamente alla macchina l'onere di studiare gli elementi della causa, si affiderebbe completamente alla sua decisione, anche qualora si rivelasse fallace<sup>26</sup>. Tuttavia, come recente giurisprudenza ha specificato, sottolineando il necessario apporto dell'essere umano nella decisione, quest'ultima è "(...) rimessa per ragioni di economia e di speditezza ad un sistema automatizzato" ma "è soggetta alla verifica da parte del decisore amministrativo, cui è imputata la relativa scelta"<sup>27</sup>.

Le pronunce saranno di rito o di merito: sulle prime, che incidono su questioni pregiudiziali, sui presupposti dell'azione e sulle sue condizioni e con cui il giudice può dichiarare l'irricevibilità, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, l'uso di algoritmi anche deterministici non appare rappresentare un problema, in quanto ad un determinato input corrisponde un determinato out-

---

26 Si V. a tal proposito M.B. ARMIENTO, *Le regole dell'algoritmo: quali rimedi alle decisioni amministrative algoritmiche "errate"?*, in *St. parl.*, nn. 203-204, fasc. 1-2, 2019, 67 ss.

27 CdS, sez. VI, n. 4297/2023, che così argomenta: "il ricorso a strumenti informatici nelle procedure amministrative costituisce una modalità agevolata di istruttoria, senza che il singolo strumento – per quanto qualificabile in termini di intelligenza artificiale – possa, da un lato, derogare alle regole normative ed ai criteri posti a presupposto della singola procedura e, dall'altro lato, essere sottratto alla trasparenza nonché alla imputabilità all'amministrazione procedente. Quest'ultima è chiamata a verificare la correttezza del funzionamento dello strumento istruttorio utilizzato e la relativa coerenza agli obiettivi ed alle regole dettate, in coerenza al principio di legalità, per l'esercizio del potere in esame. E nel caso di specie l'amministrazione ha correttamente verificato come l'applicazione fatta dallo strumento automatizzato sia stata coerente ai criteri predeterminati normativamente. I criteri non sono dettati dallo strumento informatico ma dalla norma; e la relativa attuazione, rimessa per ragioni di economia e di speditezza ad un sistema automatizzato, è soggetta alla verifica da parte del decisore amministrativo, cui è imputata la relativa scelta".

put (ad esempio, ricorso presentato fuori termini, in cui il calcolo dei termini è un mero calcolo matematico).

Per quanto riguarda le sentenze di merito, poiché accertano se sussistono o meno i vizi dedotti in giudizio, la questione si fa più complessa e involge, come sopra accennato, l'uso di macchine dotate di algoritmi e reti neurali in grado di analizzare grandi quantità di dati e giungere ad un risultato logico, oltreché coerente col dettato normativo ed il precedente giurisprudenziale. Ma non solo. Anche capace di creare nuovo diritto. Una sfida che la macchina pare ancora non poter affrontare, in quanto mancante di creatività.

E' stato infatti osservato in dottrina che «(...) *il Machine learning funzioni in presenza di esempi che fungano da "precedenti". In assenza degli stessi si ritiene, invece, che l'utilizzo di M.L. sia ineffettuale. In altre parole, la c.d. intelligenza creativa resta al di fuori dell'attuale portata del M.L. e allo stato occorre necessariamente utilizzare le banche dati. È probabile che le attuali banche dati siano complessivamente insufficienti per un funzionamento ottimale degli strumenti di M.L. e che, pertanto, occorra uno grande sforzo nella direzione dell'implementazione della raccolta dei dati*»<sup>28</sup>. Questa appare essere la sfida maggiore, ossia permettere all'IA di accedere agevolmente alle banche dati della giurisprudenza ed apprendere il "modo di pensare" dei giudici, generando una risposta che sia coerente, logica, lineare e conforme a diritto. Ma ci si chiede se ciò sia sufficiente e quali siano le criticità cui si va incontro nell'uso di siffatte tecnologie<sup>29</sup>.

### **3. Il rispetto dei principi posti a base dell'Ordinamento**

Evidenziato brevemente in quali fasi del giudizio gli algoritmi, nelle loro diverse complessità, potrebbero collocarsi, è il caso di evidenziare quali sono le possibili criticità – peraltro già accennate - ed i principi che la giurisprudenza e la dottrina stanno elaborando negli ultimi anni, in un dibattito tutt'ora in corso

---

<sup>28</sup> M. LIBERTINI, M. R. MAUGERI e E. VINCENTI, *Intelligenza artificiale e giurisdizione ordinaria. Una ricognizione delle esperienze in corso*, in *Astrid rassegna* n. 16/2021.

<sup>29</sup> *Ex multis*, P.P. FORTE, *Diritto amministrativo e data Science. Appunti di intelligenza amministrativa artificiale (AAI)*, su *questa Rivista*, n. 1/2020, pp. 247 ss.

e che non si esaurirà certo nei prossimi anni, ma che, invece, tenderà a divenire sempre più corposo quanto più lo sviluppo delle forme di IA giungerà a maturazione e, poi, al suo stesso superamento, aprendo le frontiere a nuovi e ancora inimmaginabili utilizzi di siffatti strumenti.

E' il caso di fugare qualsiasi dubbio circa l'ammissibilità di tali strumenti nell'*agere* amministrativo. S'è osservato, sia in dottrina<sup>30</sup> che in giurisprudenza, che l'uso dell'IA risponde ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, che, secondo il principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.), impone alle amministrazioni di conseguire i propri fini con la massima efficienza ed il minimo dispendio di risorse e mezzi strumentali, anche attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale<sup>31</sup>. Non v'è dubbio, come «(...) anche la Pubblica amministrazione debba poter sfruttare – ritiene il Consiglio di Stato<sup>32</sup> – le rilevanti potenzialità della c.d. rivoluzione digitale. (...) In molti campi gli algoritmi promettono di diventare lo strumento attraverso il quale correggere le storture e le imperfezioni che caratterizzano tipicamente i processi cognitivi e le scelte compiute dagli esseri umani, messi in luce soprattutto negli ultimi anni da un'imponente letteratura di economia comportamentale e psicologia cognitiva. In tale contesto, le decisioni prese dall'algoritmo assumono così un'aura di neutralità, frutto di asettici calcoli razionali basati su dati».

S'è visto, seppur brevemente, quali sono le problematiche di tipo tecnico legate all'uso degli algoritmi, specie di quelli ad apprendimento automatico.

---

30 Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 8472 del 13 dicembre 2019. Questa ricostruzione del concetto di efficienza è stata tuttavia più volte criticata dalla dottrina. Si v. a tal proposito lo storico contributo di F. MERUSI, il quale, in tempi decisamente meno sospetti di quelli attuali, conìò l'espressione "*diritti finanziariamente condizionati*" per mettere in luce che efficacia ed efficienza sono parametrati ad un determinato input, il quale dipende dalla quantità e qualità delle risorse messe a disposizione all'amministrazione. MERUSI, infatti, specifica che "*i diritti di prestazione di un servizio pubblico non sono diritti assoluti, come i diritti politici, bensì diritti finanziariamente condizionati. Ne deriva che anche i diritti sociali garantiti dalla Costituzione, ai quali corrisponde la prestazione di un servizio, non sono diritti assoluti, ma relativi*". F. MERUSI, *I servizi pubblici negli anni 80*, in AA.VV., *Servizi pubblici instabili*, Bologna 1990, 30-31

31 Consiglio di Stato, cit.

32 In tal senso si V. D. VESE, *Sull'efficienza amministrativa in senso giuridico*, CEDAM, Padova, 2018. Il testo rivaluta la concezione solo economica dell'efficienza amministrativa sostenendone la natura giuridica come criterio che garantisce il godimento dei diritti della persona anziché i fini dell'amministrazione e quindi del potere pubblico.

Problemi di non poco conto, se si considera la mole di dati da inserire, gestire ed elaborare, la loro interrelazione e le modalità con cui le reti neurali restituiscono un output che sia adeguato a definire il caso in specie.

Ma vi sono problemi ben più complessi, che hanno a che fare con due aspetti rilevanti.

Il primo riguarda il già accennato rispetto del principio costituzionale di buon andamento, che si declina nei corollari di efficacia, efficienza e rapidità decisionale. Tuttavia sia dalla dottrina maggioritaria che dalla giurisprudenza amministrativa, emerge una lettura di detto principio fine a se stessa, ovvero volta solo a perseguire fini economici<sup>33</sup> senza tener conto della salvezza dei diritti fondamentali, i quali rappresentano il fine ultimo del potere amministrativo, in funzione del godimento dei diritti della persona, sia individualmente che nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). In questo senso occorre procedere con maggior cautela nell'inserire elementi di IA nell'ambito del procedimento o del giudizio amministrativo, proprio in quanto elementi nuovi, in larga parte instabili e attualmente incapaci di realizzare uno dei fini principali dell'*agere* amministrativo: il diritto d'uguaglianza sostanziale (per come appresso si dirà), in un contesto sociale che, dialetticamente, muta in funzione del mutare dei valori sociali di riferimento<sup>34</sup>. S'è difatti osservato in

---

33 P. PIRAS, *Il processo amministrativo e l'innovazione tecnologica. Diritto al giusto processo versus Intelligenza artificiale?*, in *Diritto Processuale Amministrativo*, fasc. 3, 1 settembre 2021, pag. 472.

34 Di recente il tema del pregiudizio algoritmico è entrato nel dibattito anche grazie a libri come *Armi di distruzione matematica* di C. O'NEIL o *Automating Inequality* di V. EUBANKS. Ma non solo. E' entrato nel dibattito politico statunitense grazie alla denuncia di Alexandria OCASIO-CORTEZ e alla decisione della città di San Francisco di vietare il riconoscimento facciale. In Europa si segnala, sul tema, *Justice Digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique*, di A. GARAPON e J. LASSÈGUE, in cui si osserva, tra l'altro, che «Il diritto è un sistema di senso. L'ordine giuridico combina una gerarchia istituzionale con una razionalità logica delle regole fra loro; e tale logica delle regole fra loro comporta una causalità giuridica, il che significa che applichiamo le regole alla luce di un tal principio o della tale regola superiore. Nel momento in cui il diritto viene limitato dalle regolarità osservate dai pratici, l'idea stessa di una causalità giuridica scompare e restano solo dei collegamenti fra parentesi. È, pertanto, una scomparsa della distinzione fra diritto e fatto». Ma l'autore osserva altresì «Non credo che il giudicare si possa mai ridurre a riempire delle caselle e che la professione del giudice possa essere sostituita dal digitale. Ciò per molte ragioni che non possono ora essere approfondite. È invece molto più interessante capire come il digitale si integrerà nel processo del giudicare, nonché riflettere su quali segmenti possano essere affidati al software. Si pongono infatti nuove questioni di responsabilità e di irresponsabilità dei giudici». Tratto da <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/ti-faresti-giudicare-da-un-algoritmo-intervi->

dottrina che «*Il processo amministrativo, "giusto" non può che riflettere il dinamismo della società, essere lo specchio della sua evoluzione e così le regole che lo disciplinano. Il suo essere giusto non può essere valutato esclusivamente in termini di efficienza, di durata; ma, invece, di qualità, del rispetto della persona e dei suoi diritti, della valutazione del caso concreto in ossequio ai principi costituzionali e alla legge, dunque dell'equità, valore imprescindibile*»<sup>35</sup>.

Il secondo, connesso al primo, riguarda la paventata neutralità algoritmica, ormai superata da un'abbondante letteratura internazionale<sup>36</sup>, entrata anche nel dibattito interno dottrinale<sup>37</sup> e giurisprudenziale, tanto che, evidenzia il CdS nella medesima Sentenza, «(...) è emersa una lettura critica del fenomeno, in quanto l'impiego di tali strumenti comporta in realtà una serie di scelte e di assunzioni tutt'altro che neutre: l'adozione di modelli predittivi e di criteri in base ai quali i dati sono raccolti, selezionati, sistematizzati, ordinati e messi insieme, la loro interpretazione e la conseguente formulazione di giudizi sono tutte operazioni frutto di precise scelte e di valori (...) in merito ai quali è apparso spesso difficile ottenere la necessaria trasparenza». Il riferimento è anche al celebre caso Loomis contro Wisconsin<sup>38</sup>, che, pur se avvenuto oltre oceano, ha generato un dibattito globale sul rapporto tra IA e bias cognitivi, consapevoli o inconsapevoli<sup>39</sup>. Si è osservato in dottrina che un programmatore potreb-

---

sta-ad-antoine-garapon\_592.php

Infine si segnala, in tema di rapporto tra etica e sviluppo dell'IA, J. TASIOLAS, *Artificial Intelligence, Humanistic Ethics*, in *Daedalus* (2022) 151(2): 232-243

35 Ex multis, C. CALÌ, *L'imparzialità del giudice. Alcune implicazioni etiche derivanti dall'utilizzo dell'Intelligenza artificiale in giurisprudenza*, in *La Pubblica amministrazione del futuro*, a cura di Angelo Alù e Alessia Ciccarello, Editoriale scientifica, 2021. Sul tema dei bias delle macchine in fase di caricamento dei big data, si V. B. Fiammella, *Intelligenza Artificiale, euristica e bias cognitivi applicati agli algoritmi*, *Altalex*, 4 agosto 2020, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com) (9 gennaio 2021).

36 Eric Loomis, cittadino statunitense, fu arrestato nell'ambito di un'operazione di polizia e condannato a sei anni di reclusione. La pena fu determinata soprattutto grazie all'utilizzo di un sistema di IA, denominato Compas (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*), il quale, elaborando le risposte date da un questionario di 137 domande, inerenti il lavoro, la vita sociale e relazionale, il grado di istruzione, la razza, l'uso di droghe o di alcool, le opinioni personali ed il percorso criminale trascorso, determina un punteggio legato al rischio di recidiva. Per approfondire: Caso "Stato c. Loomis", Supreme Court of Wisconsin, "The State of Wisconsin v. Eric L. Loomis", 13.07.2016, in <https://www.wicourts.gov/sc/opinion/DisplayDocument.pdf?content=pdf&seqNo=171690>. Per un commento dettagliato sul caso, si V. C. CALÌ, *L'imparzialità del giudice*. cit.

37 Per approfondire si rimanda *infra* al § 3.5. *principio di non discriminazione algoritmica*.

38S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità*, in *Diritto Pubblico*, fasc. I, gennaio-aprile 2019.

39 Così S. CRISCI, *op. cit.*

be cercare di replicare atteggiamenti umani quali impulsività, parzialità, etc. per favorire una migliore interazione tra IA ed esseri umani e che quello della riproducibilità di giudizi, ragionamenti e attitudini umani da parte di macchine sembra essere il problema cruciale<sup>40</sup>. Difatti è il primo, insormontabile, problema cui il giurista deve fare i conti, specie considerando che *«già oggi le imprese e le grandi organizzazioni sentono l'esigenza, per motivi commerciali, di mantenere segrete le logiche su come i dati vengono elaborati e trattati; domani, la situazione si complicherà ulteriormente quando per fornire una spiegazione in tale contesto, occorrerà fare riferimento ad un algoritmo. In aggiunta a ciò, bisogna dire che i Big Data hanno ancora un alto margine di errore e distorsione dei dati in ingresso, l'AI potrebbe apprendere informazioni non corrette in base alle quali poi prenderebbe decisioni non corrette, e il tutto rischierebbe di generare un circolo vizioso di operazioni di trattamento dati auto generate ed errate»*<sup>41</sup>.

Occorre dunque prestare la massima attenzione nell'utilizzo di siffatti strumenti, anche considerando che appare senz'altro problematica l'idea che la Pubblica Amministrazione, nel porre in essere le attività ad essa attribuite dall'ordinamento in ossequio al principio di legalità, possa fare ricorso ad algoritmi di *Machine Learning* per adottare decisioni che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari dell'azione amministrativa<sup>42</sup>.

Un ulteriore rilevante problema, si è osservato in dottrina, attiene al principio di legalità. Nonostante numerose disposizioni prevedano la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, manca una norma generale che ammetta, precisando le modalità, l'impiego di sistemi di AI nell'adozione di atti amministrativi. Tale possibilità non sembra potersi desumere da norme di carattere eminentemente programmatico (art. 3 bis l. n. 241/1990; artt. 12 e 41 CAD),

---

40 Così D.U. GALETTA, J.G. CORVOLAN, *«Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto»*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2019

41 Così P.G. OTRANTO, *Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità*, in [Federalismi.it](http://Federalismi.it), n. 7/2021

42 Si V. D. CORLETTI, *Vizi "formali" e poteri del giudice amministrativo*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2006, p. 62, che analizza le ragioni per cui è *«l'intera categoria (e il concetto stesso) di atto vincolato a risultare incerta e sfuggente»*.



che paiono riferite in generale all'attività amministrativa e al procedimento, ma non alla decisione o all'atto automatizzato<sup>43</sup>.

### 3.1. Principio di strumentalità del ricorso all'informatica

Difatti il Consiglio di Stato, nella citata Sentenza n. 8472/2019, si è posto il problema, rilevando che il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto dunque alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, sottolineando come non rilevi il limite all'utilizzo all'attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressioni di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse. In dottrina è stato peraltro rilevato che anche nell'attività vincolata v'è sempre un margine di discrezionalità<sup>44</sup>.

E' stato osservato, commentando la Sentenza del TAR Lazio n. 9227/2018, che la stessa struttura del procedimento amministrativo impedisce che esso possa essere completamente sostituito da procedure informatiche, quand'anche perfette, poiché esse non rendono possibile lo svolgimento di quella «attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere», sicché quest'ultimo «deve seguitare ad essere il dominus del procedimento stesso, all'uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt'oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo»<sup>45</sup>.

Del resto, lo stesso Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) si esprime, riferendosi all'informatica, usando il concetto di *strumento*<sup>46</sup>, concetto fatto

---

43 Così R. ROLLI e M.F. D'AMBROSIO, *La necessaria lettura antropocentrica della rivoluzione 4.0*, su *questa Rivista*, n. 1/2021.

44 Si V. art. 3 (diritto all'uso delle tecnologie), art. 7 (diritto a servizi on-line semplici e integrati), art. 12 (norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa), del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.

45 Consiglio di Stato n. 4297/2023. Si V. nota 27.

46 *Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati* sancisce il testo costituzionale all'articolo 111 e l'articolo 3 del Cpa prescrive il dovere di motivazione e sinteticità degli atti.

proprio dalla giurisprudenza amministrativa che lo qualifica come “strumento istruttorio” o “strumento automatizzato” il quale, comunque, va ricondotto agli obiettivi ed alle regole dettate dall’ordinamento nel rispetto del principio di legalità per ciò che concerne l’esercizio del potere<sup>47</sup>.

### **3.2. Principio di trasparenza e conoscibilità**

Il principio di trasparenza implica due aspetti, uno a monte e uno a valle del giudizio amministrativo robotizzato. A monte che vi sia conoscibilità dell’utilizzo degli algoritmi o dei sistemi di decisione automatizzata, nonché comprensibilità degli stessi, a valle che vi sia giustificabilità della decisione, la quale va necessariamente motivata<sup>48</sup> e sarebbe pressoché impossibile farlo nel caso in cui la decisione algoritmica fosse opaca, così come l’iter logico-giuridico seguito dalla macchina<sup>49</sup>.

Dunque uno dei principi fondamentali da rispettare, di carattere sovranazionale, è quello di conoscibilità, quale declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che dev’essere garantita, come si esprime il Consiglio di Stato, in tutti i suoi aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò, sottolineano i giudici di Palazzo Spada, al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato<sup>50</sup>. Detto principio

---

47 Riflette su questo tema R. CAVALLO PERIN, *Ragionando come se la digitalizzazione fosse data*, in *Diritto amministrativo*, Anno XXVIII, fasc. 2/2020, pp. 313 ss.

48 Consiglio di Stato, Sent. n. 8472/2019 cit.

49 Artt. 13-15 del Regolamento EU 2016/679.

50 Appare opportuno citare interamente l’art. 15 del GDPR: 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il perio-

trova fondamento nell'art. 42 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali (*Right to a good administration*), laddove afferma che quando la Pubblica amministrazione intende adottare una decisione che può avere effetti avversi su di una persona, essa ha l'obbligo di sentirla prima di agire, di consentirle l'accesso ai suoi archivi e documenti e, infine, ha l'obbligo di *"dare le ragioni della propria decisione"*. Il diritto alla conoscenza dell'esistenza di decisioni che riguardino gli individui, prese da algoritmi e, correlativamente, come dovere da parte di chi tratta i dati in maniera automatizzata, di porre l'interessato a conoscenza, va accompagnato da meccanismi in grado di decifrarne la logica. In tale ottica, il principio di conoscibilità si completa con il principio di comprensibilità, ovvero la possibilità di ricevere *"informazioni significative sulla logica utilizzata"*<sup>51</sup>. In questo senso, come ulteriore rafforzamento del principio di trasparenza, si pone l'assetto normativo composto dagli artt. 12, 13, 15 e 22 del Regolamento europeo in materia di dati personali n. 2016/679 (c.d. GDPR), in cui è stabilito che nell'informativa rivolta all'interessato, resa in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12), venga data notizia dell'eventuale esecuzione di un processo decisionale automatizzato (artt. 13 comma 2 lett. f) e 14 comma 2 lett. g)) sia se i dati siano stati raccolti presso l'interessato, sia se siano stati raccolti in forma indiretta. In

---

do di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

51 Si V. Considerando n. 69 del GDPR.

entrambi i casi il Titolare del trattamento (che, nel caso in specie, si tratta del Giudice amministrativo) ha l'obbligo di dare all'interessato informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. Il successivo art. 15 rafforza il diritto d'accesso, consentendo all'interessato di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad un certo tipo di informazioni<sup>52</sup>.

Tuttavia l'articolo più importante che concerne il presente studio è l'art. 22 del GDPR, secondo cui l'interessato ha diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tra i casi di esclusione, per ciò che concerne questa sede, rientrano a) il trattamento automatizzato autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che però debba prevedere misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; b) il consenso esplicito dell'interessato. Dunque, nel caso in cui una norma nazionale o sovranazionale consenta il trattamento automatizzato in sede di giudizio amministrativo, ovvero nel caso in cui, in fase di presentazione della domanda, le parti dichiarino esplicitamente di accettare la gestione automatizzata del procedimento, nonché la decisione robotizzata, allora sarà possibile addivenire a tale forma di decisione. Ad ogni modo vi è una rilevante deroga per «i trattamenti che risultino necessari per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi»<sup>53</sup> e, difatti, il successivo art. 23 del GDPR specifica che gli ob-

---

52 Si v. art. 23 del GDPR, rubricato "Limitazioni".

53 Il Considerando 71 del GDPR spiega che «in ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione».

blighi e diritti portati dagli articoli da 12 a 22 (oltre ad altri) possono subire delle limitazioni «qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare (...)» un numero cospicuo di interessi pubblici, tra cui la prevenzione dei reati, la sicurezza nazionale, quella pubblica, rilevanti interessi economici, la salvaguardia dell'indipendenza della Magistratura, le attività volte ad accertare, prevenire e sanzionare violazioni deontologiche, l'esecuzione di azioni civili, ed altro<sup>54</sup>. Dunque, in buona sostanza, i pubblici poteri hanno facoltà di limitare fortemente l'applicazione dell'art. 22 del GDPR e addivenire a trattamenti automatizzati, incluse le decisioni giudiziarie robotizzate.

Come s'è visto, ulteriore corollario del principio di trasparenza è quello di spiegabilità<sup>55</sup> dell'algoritmo o del codice sorgente utilizzato nel dispositivo, per cui quest'ultimo non solo va reso accessibile, ma dev'essere pienamente compreso dai destinatari delle sue decisioni. In tal senso, la risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 su *una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale* (2018/2088) correttamente pone una sostanziale differenza tra il concetto di trasparenza e quello di spiegabilità<sup>56</sup>

---

54 Il Consiglio di Stato, nella Sentenza n. 2270/2019, al punto 8.3, afferma che «la caratterizzazione multidisciplinare» dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la «formula tecnica», che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella «regola giuridica» ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile in ragione di «una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico». In dottrina si V. A.G. OROFINO, *La patologia dell'atto amministrativo elettronico: sindacato giurisdizionale e strumenti di tutela*, in *Foro amm.*, 2002, p. 2264.

55 Come sappiamo, già Isaac Asimov, nel racconto «Circolo vizioso» del 1942 aveva teorizzato quelle che vengono definite «Le 3 leggi della robotica», al fine di facilitare una futura convivenza tra uomo e macchina. Ciò che qui occorre sottolineare, è che le 3 leggi della robotica di cui sopra, sono rimaste, almeno per ora, su un piano meramente teorico, non trovando alcuna concreta applicazione nella realtà. Inoltre, a parere di chi scrive, queste leggi, per molti versi sono state superate nei fatti e andrebbero riviste e aggiornate alla luce dei nuovi principi etici e morali che si sono venuti a sviluppare sino ad oggi. Riflessione di non poco conto se pensiamo che due robot, recentemente messi a confronto, hanno iniziato a dialogare tra loro in inglese e, dopo qualche ora, parlavano in una lingua non più comprensibile. Il riferimento, in nota, è all'articolo comparso su *Hitech*, *Il Mattino*, 2017, che riporta: *Paura nella Silicon Valley: gli scienziati preoccupati hanno dovuto staccare la corrente ad uno degli ultimi esperimenti di Facebook. Un errore di programmazione che ha permesso che le macchine modificassero la lingua inglese per rendere più semplice la comunicazione fra loro*. Stefano CRISCI, *op. cit.*

56 Anzi, il documento in esame esprime preoccupazione in materia di divulgazione del codice informatico, in quanto potrebbe causare un utilizzo improprio e la manipolazione degli algoritmi

dell'algoritmo o del codice sorgente. Questi, infatti, anche qualora fossero resi integralmente accessibili, sarebbero comunque incomprensibili alla generalità dei consociati<sup>57</sup>. Al punto 161, il documento in esame *sottolinea l'importanza della spiegabilità dei risultati, dei processi e dei valori dei sistemi dell'IA, in modo da renderli comprensibili per un pubblico non tecnico e fornire a quest'ultimo informazioni significative, condizione necessaria per valutare l'equità e conquistare la fiducia*. Mentre il punto 166 *rileva che la divulgazione del codice informatico<sup>58</sup> non risolverà di per sé la questione della trasparenza dell'intelligenza artificiale, in quanto non svelerebbe le distorsioni intrinseche esistenti e non spiegherebbe il processo di apprendimento automatico; sottolinea che per trasparenza si intende non solo trasparenza del codice ma anche dei dati e del processo decisionale automatizzato*.

Dunque una sfida aperta è quella di piena padronanza delle decisioni algoritmiche e dell'iter logico-giuridico seguito dalla macchina, che contempli, com'è stato rilevato in dottrina, anche il rispetto del principio di tracciabilità algoritmica, per cui la Pubblica amministrazione dev'essere in grado di spiegare ai consociati, passo dopo passo, le operazioni tecniche che svolge, dall'inizio alla fine di un determinato processo<sup>59</sup>. Una sfida di non poco conto, se si considera che lo sviluppo del machine learning è giunto a tale maturazione da generare il c.d. fenomeno del *black box* (scatola nera), per cui la decisione finale è

---

(punto 167).

57 Così D.U. GALETTA, J.G. CORVOLAN, *op. cit.* In dottrina si v. anche P. ZUDDAS, *Brevi note sulla trasparenza algoritmica*, su *Amministrazione in cammino*, 2020, consultabile su <https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2020/06/ZUDDAS.pdf>

58 Osserva D. CARD, *The "black box" metaphor in machine learning*, in <https://towardsdatascience.com> (15.01.2019): «*Although it is somewhat unsatisfying, the complete answer to why a machine learning system did something ultimately lies in the combination of the assumptions we made in designing model, the data it was trained on, and various decisions made about how to learn the parameters, including the randomness in the initialization*». Inoltre una dottrina interna più attenta ha rilevato che, in fase di istruttoria del giudizio amministrativo, contestare le decisioni algoritmiche potrebbe essere estremamente difficile. Spiega L.R. PERFETTI in *Beyond the Chinese room* (cit), che «*Se l'istruzione procedimentale si potenzia per via dell'applicazione all'agire amministrativo dei sistemi di AI e s'immagina che ad essi possano ricorrere anche i privati nel contraddittorio con l'amministrazione (almeno per tramite dei loro consulenti) si dovrà attentamente misurare l'effetto sul versante processuale, giacché è agevole prevedere che l'istruzione ne venga estremamente depotenziata e che il fornire la prova contraria tenda a coincidere con la dimostrazione dell'errore (poco probabile) della macchina o delle sue impostazioni (aprendo un terreno di dibattito molto sofisticato)*».

59 Così Consiglio di Stato, Sent. n. 8472/2019 cit.

frutto di calcoli talmente complessi e profondi da non riuscire, in ultima istanza, a comprendere i passaggi che la macchina ha effettuato per arrivare ad una data conclusione e dunque essere in grado di fornire una spiegazione. Fenomeno preoccupante se si considera che anche solo l'inserimento scorretto dei dati in partenza (*big data*) può generare risultati incomprensibili se non addirittura fuorvianti<sup>60</sup>.

### 3.3. Principio di imputabilità

Corollario del principio di legalità e conseguenza di quanto appena detto in tema di logicità e correttezza dell'esito procedimentale è l'imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, nonché la verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile. Problema di non poco conto in quanto s'è detto che affidare ad un algoritmo o ad una macchina complessa, in tutto o in parte, il procedimento giudiziale, comporta un trasferimento di funzioni (e dunque di potere) dall'agente persona fisica alla macchina.

In questo senso la Giurisprudenza amministrativa s'è espressa ribadendo la «necessità di garantire la riferibilità della decisione finale all'autorità ed all'organo competente in base alla legge attributiva del potere»<sup>61</sup>, richiamando, sul tema, la Carta della Robotica, approvata nella seduta del 16 febbraio del 2017 dal Parlamento Europeo, secondo cui «l'autonomia di un robot può essere definita come la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un'influenza esterna; (...) tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l'interazione di un robot con l'ambiente; (...) nell'ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati»<sup>62</sup>.

60 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante *raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica* (2015/2103(INL)) su [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_IT.html)

61 S. CRISCI, op. cit. Conf. G. CARULLO, *Decisione amministrativa e intelligenza artificiale*, cit.

62 S. CRISCI, op. cit.



Mentre parte della dottrina ha inteso distinguere nel caso ci si trovi di-  
nanzi a decisioni automatizzate con algoritmi tradizionali ovvero con software  
più complessi di machine learning e deep learning. Nel primo caso s'è osserva-  
to che non vi siano particolari deviazioni rispetto alle tradizionali categorie che  
definiscono il procedimento amministrativo in quanto *«la valutazione di quali ele-  
menti considerare e quale peso questi abbiano sono determinati da coloro che traducono le  
norme giuridiche rilevanti nella fattispecie in regole informatiche interpretabili da una mac-  
china»* poiché, gli algoritmi condizionali possono *«(...) essere utilizzati solo in pre-  
senza di situazioni esattamente quantificabili e verificabili (attività vincolata), la soluzione  
al caso concreto è comunque dovuta e un eventuale scostamento dal dettato normativo può fa-  
cilmente essere oggetto di sindacato giurisdizionale, esattamente al pari di quanto avverrebbe  
nel caso di un atto illegittimo assunto da un essere umano a seguito di un errore valutativo-  
interpretativo»*<sup>63</sup>. Ci si chiede quale potere possa sindacare un provvedimento giu-  
risdizionale di secondo grado automatizzato qualora si discosti dal dettato nor-  
mativo.

In caso di software di machine learning o deep learning, la questione  
dell'imputabilità pare essere più complessa, in quanto le regole di elaborazione  
dell'output sono create dalla macchina stessa in sede di autoapprendimento e di  
creazione di nuove e diverse reti neurali. Nel machine learning, ritiene la dottri-  
na appena citata, *«(...) le "regole" sono in realtà più propriamente un modello matema-  
tico-numerico che, grazie ad un'opera di astrazione della macchina in fase di apprendimento,  
riesce a rappresentare, con un certo grado di accuratezza, i parametri necessari per identifica-  
re il concetto in relazione al quale l'algoritmo dovrà operare una qualche decisione»*, dunque

---

63 Scrive su Levity A. WOLFEWICZ, *«Most machine learning models rely on data that has been prepa-  
red by humans. But the interaction between humans and machines doesn't stop there – the most powerful sy-  
stems are set up such that they allow both sides to interact continuously through a mechanism commonly referred  
to as "Human in the loop" (HITL). (...) AI models don't make predictions with 100% confidence as their  
"understanding" of data is largely based on statistics, which lacks the concept of absolute certainty as humans  
use it in practice. To account for this inherent uncertainty, some AI systems allow humans to directly interact  
with it. As a consequence of this interaction (feedback), the machine keeps adjusting its "view of the world".  
This works much like you would teach a child when it points at a cat saying "woof woof" – through repeated  
feedback ("No, that's a cat"), the child will learn to connect the pieces»*. Arne WOLFEWICZ, *Human-in-the-  
Loop in Machine Learning: What is it and How Does it Work?*, 2022, disponibile su <https://levity.ai/blog/human-in-the-loop>

è stato suggerito, per evitare che la macchina giunga a soluzioni inaspettate e illogiche, di «(...) creare un modello matematico-numericò in grado di offrire una rappresentazione della casistica amministrativa sulla base della quale operare future valutazioni di casi analoghi»<sup>64</sup>. Tuttavia anche inserendo una cospicua giurisprudenza come set di big data al fine di allenare la macchina ad interpretare correttamente il caso in questione, resterebbe aperto il problema relativo alla difficoltà, da parte della macchina, di creare nuovo diritto, nonché quello inerente l'imponderabile relazione tra dati, effettuata dalla macchina, che può generare connessioni inaspettate e, dunque, un output incomprensibile.

In questo senso appare necessario che l'amministrazione abbia il pieno controllo dei big data inseriti nella macchina per il suo apprendimento, nonché del modello matematico-numericò elaborato, in modo che l'output prodotto, dopo una fase di controllo necessariamente umana, possa essere imputabile all'organo che emetterà il provvedimento. Dunque è difficile prospettare, almeno in questa fase storica, una decisione totalmente automatizzata, poiché è imputabile sempre e comunque all'essere umano – anche qualora ci si appiattisca sulla decisione totalmente automatizzata – la responsabilità dell'atto emanato.

### **3.4. Principio di non esclusività della decisione algoritmica**

S'è già accennato *supra* al principio portato dall'art. 22 del GDPR in cui è espresso che nel caso in cui una decisione automatizzata “produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato. Questo principio, unitamente a quanto appena detto in materia di imputabilità, può essere definito *principio di non esclusività della decisione algoritmica*.

Nell'informatica è stata sviluppata, di recente, una filosofia che ha come fondamento la stretta interrelazione tra macchina ed essere umano, per cui

---

64 Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie, *Statement on artificial intelligence, robotics and 'autonomous' systems: Brussels, 9 March 2018*, Publications Office, 2018, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/531856>

quest'ultimo dev'essere in grado di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica.

Questa filosofia è stata definita come HITL (*human in the loop*), in cui, per produrre il suo risultato la macchina ha bisogno della relazione con l'essere umano, perché incompleta e soggetta ad errori<sup>65</sup>. Inoltre non può sottacersi che nello “*Statement on Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ Systems*”<sup>66</sup> sono stati individuati una serie di principi etici fondamentali, basati sui valori stabiliti nei trattati dell'UE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che possono guidare lo sviluppo di questo processo: dignità umana<sup>67</sup>; autonomia<sup>68</sup>; responsa-

---

65 *The principle of human dignity, understood as the recognition of the inherent human state of being worthy of respect, must not be violated by ‘autonomous’ technologies. This means, for instance, that there are limits to determinations and classifications concerning persons, made on the basis of algorithms and ‘autonomous’ systems, especially when those affected by them are not informed about them. It also implies that there have to be (legal) limits to the ways in which people can be led to believe that they are dealing with human beings while in fact they are dealing with algorithms and smart machines. A relational conception of human dignity which is characterised by our social relations, requires that we are aware of whether and when we are interacting with a machine or another human being, and that we reserve the right to vest certain tasks to the human or the machine. Statement on artificial intelligence, robotics and ‘autonomous’ systems, cit., p. 16.*

66 *The principle of autonomy implies the freedom of the human being. This translates into human responsibility and thus control over and knowledge about ‘autonomous’ systems as they must not impair freedom of human beings to set their own standards and norms and be able to live according to them. All ‘autonomous’ technologies must, hence, honour the human ability to choose whether, when and how to delegate decisions and actions to them. This also involves the transparency and predictability of ‘autonomous’ systems, without which users would not be able to intervene or terminate them if they would consider this morally required. Cit., p. 16.*

67 *The principle of responsibility must be fundamental to AI research and application. ‘Autonomous’ systems should only be developed and used in ways that serve the global social and environmental good, as determined by outcomes of deliberative democratic processes. This implies that they should be designed so that their effects align with a plurality of fundamental human values and rights. As the potential misuse of ‘autonomous’ technologies poses a major challenge, risk awareness and a precautionary approach are crucial. Applications of AI and robotics should not pose unacceptable risks of harm to human beings, and not compromise human freedom and autonomy by illegitimately and surreptitiously reducing options for and knowledge of citizens. They should be geared instead in their development and use towards augmenting access to knowledge and access to opportunities for individuals. Research, design and development of AI, robotics and ‘autonomous’ systems should be guided by an authentic concern for research ethics, social accountability of developers, and global academic cooperation to protect fundamental rights and values and aim at designing technologies that support these, and not detract from them. Cit., pp. 16-17.*

68 *AI should contribute to global justice and equal access to the benefits and advantages that AI, robotics and ‘autonomous’ systems can bring. Discriminatory biases in data sets used to train and run AI systems should be prevented or detected, reported and neutralised at the earliest stage possible. We need a concerted global effort towards equal access to ‘autonomous’ technologies and fair distribution of benefits and equal opportunities across and within societies. This includes the formulating of new models of fair distribution and benefit sharing apt to respond to the economic transformations caused by automation, digitalisation and AI, ensuring accessibility to core AI technologies, and facilitating training in STEM and digital disciplines, particularly with respect to disadvantaged regions and societal groups. Vigilance is required with respect to the downside of the detailed and massive data on individuals that accumulates and that will put pressure on the idea of solidarity,*

bilità<sup>69</sup>; giustizia, equità e solidarietà<sup>70</sup>; democrazia<sup>71</sup>; Stato di diritto e responsabilità<sup>72</sup>; sicurezza, integrità fisica e mentale<sup>73</sup>; protezione dei dati e privacy<sup>74</sup>; sostenibilità<sup>75</sup>. Principi che pare siano stati fatti propri dal Gruppo dei Sette di cui s'è parlato in premessa. Si tratta della “visione antropocentrica” della IA richiamata dalla Commissione UE nella Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni

---

*e.g. systems of mutual assistance such as in social insurance and healthcare. These processes may undermine social cohesion and give rise to radical individualism. Cit., p. 17.*

69 *Key decisions on the regulation of AI development and application should be the result of democratic debate and public engagement. A spirit of global cooperation and public dialogue on the issue will ensure that they are taken in an inclusive, informed, and farsighted manner. The right to receive education or access information on new technologies and their ethical implications will facilitate that everyone understands risks and opportunities and is empowered to participate in decisional processes that crucially shape our future. The principles of human dignity and autonomy centrally involve the human right to self-determination through the means of democracy. Of key importance to our democratic political systems are value pluralism, diversity and accommodation of a variety of conceptions of the good life of citizens. They must not be jeopardised, subverted or equalised by new technologies that inhibit or influence political decision making and infringe on the freedom of expression and the right to receive and impart information without interference. Digital technologies should rather be used to harness collective intelligence and support and improve the civic processes on which our democratic societies depend. Cit., pp. 17-18.*

70 *Rule of law, access to justice and the right to redress and a fair trial provide the necessary framework for ensuring the observance of human rights standards and potential AI specific regulations. This includes protections against risks stemming from 'autonomous' systems that could infringe human rights, such as safety and privacy. The whole range of legal challenges arising in the field should be addressed with timely investment in the development of robust solutions that provide a fair and clear allocation of responsibilities and efficient mechanisms of binding law. In this regard, governments and international organisations ought to increase their efforts in clarifying with whom liabilities lie for damages caused by undesired behaviour of 'autonomous' systems. Moreover, effective harm mitigation systems should be in place. Cit., p. 18.*

71 *Safety and security of 'autonomous' systems materialises in three forms: external safety for their environment and users, reliability and internal robustness, e.g. against hacking, and emotional safety with respect to human-machine interaction. All dimensions of safety must be taken into account by AI developers and strictly tested before release in order to ensure that 'autonomous' systems do not infringe on the human right to bodily and mental integrity and a safe and secure environment. Special attention should hereby be paid to persons who find themselves in a vulnerable position. Special attention should also be paid to potential dual use and weaponisation of AI, e.g. in cybersecurity, finance, infrastructure and armed conflict. Cit., pp. 18-19.*

72 *(...) 'Autonomous' systems must not interfere with the right to private life which comprises the right to be free from technologies that influence personal development and opinions, the right to establish and develop relationships with other human beings, and the right to be free from surveillance. Also in this regard, exact criteria should be defined and mechanisms established that ensure ethical development and ethically correct application of 'autonomous' systems. In light of concerns with regard to the implications of 'autonomous' systems on private life and privacy, consideration may be given to the ongoing debate about the introduction of two new rights: the right to meaningful human contact and the right to not be profiled, measured, analysed, coached or nudged. Cit., p. 19.*

73 *AI technology must be in line with the human responsibility to ensure the basic preconditions for life on our planet, continued prospering for mankind and preservation of a good environment for future generations. Strategies to prevent future technologies from detrimentally affecting human life and nature are to be based on*

dell'aprile 2019<sup>76</sup>, secondo cui “*La strategia europea per l'IA e il piano coordinato sull'IA indicano chiaramente che la fiducia è una condizione indispensabile per assicurare un approccio antropocentrico all'IA: l'intelligenza artificiale non è fine a se stessa, ma è uno strumento a servizio delle persone che ha come fine ultimo quello di migliorare il benessere degli esseri umani*”. Il presupposto per ottenere una “intelligenza artificiale affidabile” è legato a tre elementi: 1. il rispetto del principio di legalità (*rule of law*) da parte dell'IA; 2. l'osservanza dei principi etici; 3. la prova di solidità del sistema. Sulla base di questi tre elementi la Commissione individua sette requisiti fondamentali che le applicazioni di IA dovrebbero soddisfare per essere considerate affidabili: intervento e sorveglianza umani; robustezza tecnica e sicurezza; riservatezza e governance dei dati; trasparenza; diversità; non discriminazione ed equità; benessere sociale e ambientale, accountability<sup>77</sup>. Anche il recente *Artificial Intelligence (AI) Act europeo* richiama una visione antropocentrica. E' stato difatti detto che «*The EU is the first in the world to set in place robust regulation on AI, guiding its development and evolution in a human-centric direction*»<sup>78</sup>. E' stato altresì osservato che, al fine di mettere la persona umana al centro dello sviluppo dell'IA, occorrono nuove figure professionali, tra cui l'*antronomo*, un soggetto che ponga l'umano come norma all'interno di un processo di innovazione e in una condizione digitale. In altri termini è un professionista dotato di compe-

---

*policies that ensure the priority of environmental protection and sustainability.* Cit., p. 19.

<sup>74</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica*, COM(2019)168 del 08 aprile 2019, disponibile su [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2019\)168&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2019)168&lang=it)

<sup>75</sup> «*Benché questi requisiti siano applicabili a tutti i sistemi di IA nei diversi contesti e settori – continua il documento – per la loro attuazione concreta e proporzionata è opportuno tenere conto del contesto specifico in cui si applicano e adottare un approccio basato sull'impatto. A titolo di esempio, un'applicazione di IA che suggerisce di leggere un libro non adatto comporta molti meno rischi rispetto a una che sbaglia una diagnosi di tumore e potrebbe quindi essere sottoposta a una vigilanza meno rigorosa*». Doc. cit., pp. 3-4.

<sup>76</sup> Dichiarazione del Parlamentare Dragos Tudorache, uno dei proponenti della bozza di Regolamento. Tratto da <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231206IPR15699/artificial-intelligence-act-deal-on-comprehensive-rules-for-trustworthy-ai>

<sup>77</sup> Per approfondire il ruolo dell'antronomo si rinvia a don Luca PEYRON, *Professione “antronomo”: una nuova figura per mettere l'umano al centro dell'intelligenza artificiale*, su <https://www.agenda-digitale.eu/cultura-digitale/professione-antronomo-una-nuova-figura-per-mettere-lumano-al-centro-dellintelligenza-artificiale/>

<sup>78</sup> <https://www.treccani.it/enciclopedia/antropocentrismo/>

tenze trasversali di vari saperi e scienze e li applica affinché un'innovazione, secondo gli schemi e standard delineati dalla Commissione europea, possa essere, appunto, antropica<sup>79</sup>. Tuttavia, a parere di chi scrive, una visione antropocentrica – pur se limitata alla relazione con i sistemi di IA – appare essere particolarmente riduttiva, oltre che pericolosa nelle sue applicazioni. Com'è noto, la definizione di antropocentrismo richiama la centralità dell'uomo<sup>80</sup>, il quale, parafrasando Protagora di Abdera, è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Questa concezione ha permesso all'essere umano, specie dalla seconda rivoluzione industriale, di considerare la natura, l'ambiente, l'ecosistema, e le altre specie viventi come serventi ai fini e agli interessi dell'uomo. Tuttavia la concezione antropocentrica è stata messa più volte in discussione<sup>81</sup>, mostrando come le derive antropocentriche abbiano prodotto gran parte dei problemi ecologici e sociali e come anche le più evolute politiche europee in tema di ambiente ed ecosistema celino fini antropocentrici<sup>82</sup>. Dunque una visione antropocentrica sarebbe un errore se riferita allo sviluppo dei sistemi di IA, posto che detti sistemi vengono già oggi abbondantemente utilizzati in natura, per gestire e controllare allevamenti, per monitorare l'ecosistema o per analizzare il movimento migratorio degli uccelli<sup>83</sup>. Anziché una visione antropocentrica sarebbe opportuno riflettere su una visione ecocentrica, che metta al centro l'essere umano inserito, però, in un contesto che gli appartiene allo stesso modo come appartiene ad altre specie, animali e vegetali.

---

79 Si V., tra i tanti, D. HARTH, *Per una critica dell'antropocentrismo. Sulla leggibilità del corpo e su alcune premesse dell'analisi culturale*, Iride: Filosofia e Discussione Pubblica 6:40-70 (1991). Per un'analisi storica focalizzata sulla critica antropocentrica nel Sei-Settecento si veda V. BARICALLA, *L'uomo, la bestia, i cieli: critiche all'antropocentrismo nel Sei-Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2018 – edizione riveduta e corretta del volume uscito nel 2000 per EDIZIONI ETS – Pisa.

80 Una riflessione in questo senso è contenuta qui: <https://www.riflessioni.it/lettereonline/errore-antropocentrico-antropocentrismo.htm>

81 <https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/145764>

82 V. *supra*, nota 37.

83 Per approfondire si V. A. CORTELAZZO, *Algoritmi neutrali: non ci sono e se ci fossero non funzionerebbero*, 1 febbraio 2022, su <https://ilbolive.unipd.it/it/news/algoritmi-neutrali-non-ci-sono-ci-fossero-non>



### 3.5. principio di non discriminazione algoritmica

S'è detto, nel corpo del presente scritto, che non vi sono – tutt'oggi – algoritmi neutri e che v'è il rischio di riprodurre nel *ragionamento* algoritmico i bias cognitivi, i pregiudizi e le distorsioni culturali presenti nella società in cui il sistema di IA nasce e si sviluppa. In quanto prodotto umano, inserito in un dato sistema produttivo e di relazioni sociali, è impossibile che non ne erediti le relative distorsioni. E' capitato svariate volte, come nel già citato caso del software Compas, relativo alla nota Causa Loomis<sup>84</sup>, ma anche in casa Amazon, dove, nel 2014, affidando le selezioni dei dipendenti ad un sistema di IA, basandosi sulle parole usate nei Curricula Vitae dei dipendenti già assunti in passato, quest'ultimo aveva proposto quasi esclusivamente degli uomini. Basandosi su dei dati storici, non aveva fatto altro che reiterare il comportamento dei selezionatori umani, i quali avevano assunto molti più profili maschili. Allo stesso genere di risultato è giunto l'esperimento condotto da Esteban Moro, professore, ricercatore e data scientist all'Università Carlos III di Madrid e visit professor al Massachusetts Institute of Technology (MIT), il quale ha elaborato un algoritmo per vincere le partite di Wordle, un gioco nato sui Social network e che consiste nell'indovinare una parola di cinque lettere partendo da zero con sei tentativi a disposizione. Tuttavia l'algoritmo non funzionava, perché c'erano parole, nel gioco, che comparivano più frequentemente di altre ed erano le parole più usate nella lingua inglese. A questo punto lo scienziato ha sfruttato il bias del gioco per addestrare la macchina a ragionare proprio secondo quel pregiudizio, giungendo così ad ottenere il 99% di vittorie al gioco<sup>85</sup>. Ma di casistiche simili ve ne sono molteplici, che involgono non un semplice gioco, ma le libertà individuali ed i diritti fondamentali della persona. E' il caso di «*algoritmi incaricati di decidere quali carcerati hanno diritto alla libertà condizionale che discriminano i neri, programmi per la valutazione di testi narrativi che danno punteggi negativi a frasi come*

---

84 Casi documentati qui <https://www.wired.it/attualita/tech/2020/10/02/pregiudizio-algoritmi/>

85 <https://www.nidil.cgil.it/rider-accordo-tra-cgil-cisl-uil-e-just-eat/>



“sono gay”, sistemi di riconoscimento facciale che si dimostrano inaccurati quando si tratta di individuare uomini e (ancor più) donne appartenenti alle minoranze etniche e tantissimi altri ancora»<sup>86</sup>.

Ancora, per anni numerose piattaforme di consegne a domicilio di cibi e bevande hanno fatto leva su un algoritmo per la gestione delle consegne. Il lavoratore veniva inserito in un ranking calcolato sulla base del numero di consegne accettate, sulla velocità di consegna e sulla disponibilità quotidiana ad effettuarle. Se rifiutava una consegna o la tardava, perdeva posizioni nel ranking, perdendo così opportunità lavorative. Solo diversi anni dopo le prime denunce v'è stato un accordo sindacale volto a dare maggiori tutele ai lavoratori<sup>87</sup>. Medesima condizione è stata denunciata per i lavoratori di Amazon, giungendo a parlare persino di schiavitù<sup>88</sup>, in quanto l'algoritmo determina tempi e modi di consegna e, in caso di mancato rispetto o, peggio, di mancate consegne, si arriva a sanzioni, lettere di richiamo o mancati rinnovi contrattuali<sup>89</sup>. «È di qualche mese fa – scrivono in dottrina – la scoperta da parte di una dipendente di Google, che l'algoritmo col quale il colosso americano modella le elaborazioni linguistiche e il riconoscimento facciale sembra essere razzista, sessista e offensivo. L'obiettivo della (ormai ex) dipendente del colosso mondiale sarebbe stato quindi quello di perfezionare gli algoritmi in maniera non discriminatoria. Ma è davvero possibile? Senza difendere alcuna forma di discriminazione, è davvero possibile rendere un'AI perfettamente imparziale?»<sup>90</sup>.

86 <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/22/amazon-schiavi-di-un-algoritmo-abbiamo-3-4-minuti-a-consegna-andare-in-bagno-ci-arrangiamo-una-giornata-con-un-driver-video-racconto/6139146/>

87 <https://cronacaqui.it/lo-sciopero-ad-amazon-un-algoritmo-maligno-ci-trasforma-in-schiavi/>

88 C. CALÌ, *L'imparzialità del giudice*, cit., p. 132.

89 V. nota 86.

90 Il tema dell'imparzialità nell'azione amministrativa è stato trattato dalla dottrina così ampiamente che sarebbe impossibile citare ogni autore. Senza pretesa di attribuzione d'importanza e con la consapevolezza dell'estrema parzialità delle citazioni, si V. P. CALAMANDREI, *La relatività del diritto di azione*, in *Studi in onore di S. Romano*, IV, Padova, Cedam, 1940; G. BERTI, *La pubblica amministrazione come organizzazione*, Padova, 1968; A. CERRI, *Imparzialità ed indirizzo politico della pubblica amministrazione*, Padova, Cedam, 1973; A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, Jovene, 1980; M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, III ed., Milano, Giuffrè, 1993; G. BERTI, *La responsabilità pubblica. (Costituzione e Amministrazione)*, Padova, 1994; G. PASTORI, *La pubblica amministrazione*, in G. AMATO – A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, Il Mulino, 1997; L.R. PERFETTI, *Le riforme della l. 7 agosto 1990, n. 241, tra ga-*

Domanda a cui i data scientists hanno dato una risposta, seppur parziale: “*Se inserisci spazzatura, uscirà spazzatura*”, intendendo che se i dati utilizzati per addestrare le intelligenze artificiali – che nella forma più comune sono strumenti statistici in grado di scovare correlazioni all’interno di immensi database – sono difettati in qualche modo, il risultato non potrà che essere pessimo<sup>91</sup>. A tal motivo il considerando n. 71 del citato Regolamento 679/2016 rileva che è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell’interessato e che impedisca tra l’altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell’orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. Il richiamo al principio di non discriminazione è contenuto anche nell’art. 12 del CAD, il quale stabilisce che *«le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»*.

---

*ranzia della legalità ed amministrazione di risultato*, Padova, Cedam, 2008; S. CASSESE, *Il diritto amministrativo: storia e prospettive*, Milano, Giuffrè, 2010. Più di recente si V. D. VESE, *Sull’efficienza amministrativa in senso giuridico*, cit., in particolare pp. 469 ss.

<sup>91</sup> Viene osservato in dottrina che *«la questione dell’imparzialità è stata generalmente affrontata dal punto di vista dell’amministrazione: raramente, invece, la prospettiva adottata nello studio del tema è stata quella del cittadino destinatario dell’azione amministrativa. Seppure, infatti, si riconosca che il “punto cruciale” dell’imparzialità consiste nella garanzia per il singolo destinatario dell’azione amministrativa che il suo interesse sia stato “oggetto di compiuta valutazione comparativa con gli altri interessi presenti e che nell’ambito di tale compiuta valutazione era giusto che ricevesse un dato trattamento”»* Così I. PIAZZA, *La pretesa a un’amministrazione imparziale. Note sul conflitto d’interessi nel diritto amministrativo*, su *questa Rivista*, n. 1/2020, il quale cita F. Satta, *Imparzialità della pubblica amministrazione*, in *Enc. giur.*, Roma, Treccani, 1989, p. 5.

#### 4. Conclusioni

Sia concesso, a conclusione di questo scritto, porre un ulteriore – ennesimo – interrogativo. Cos'è l'imparzialità<sup>92</sup>? E' l'asettica analisi della giurisprudenza e delle norme da applicare poi al caso concreto dopo aver – asetticamente – letto le carte ed analizzato i dati? Oppure è l'analisi, anche emotiva, tutta umana del caso concreto, che ne consideri non solo i fatti e l'attinenza alle norme (e alla giurisprudenza), ma anche il contesto storico, sociale, geografico, culturale?

Del resto, come è stato osservato in dottrina<sup>93</sup>, l'imparzialità è un Giano bifronte, ovverosia ha almeno due opposti punti di vista: quello dell'Amministrazione e quello del cittadino destinatario dell'azione amministrativa, il quale ha – ovviamente – tutto l'interesse affinché il suo bene della vita, che reclama dinanzi all'azione amministrativa, sia stato oggetto di un'attenta valutazione, in grado di comparare i diversi interessi pubblici e privati, il cui contrasto, talvolta, viene risolto attraverso un'interpretazione creativa e *nuova* del diritto. Un tipo di interpretazione che spetta solo alla creatività umana<sup>94</sup>, senza la quale il diritto

---

92 Si V. nota 9.

93 Ci si chiede se nel 1999 fosse esistita l'Intelligenza artificiale e fosse stata utilizzata nel giudizio civile, i giudici di legittimità sarebbero mai giunti alla storica sentenza 22.07.1999 n. 500, la quale, com'è arcinoto, ha interpretato la tutela risarcitoria ex art. 2043 cc anche idonea alla risarcibilità degli interessi legittimi. Non sempre e non in via generale. Statuisce la Suprema Corte che «*La lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse (non di mero fatto ma) giuridicamente rilevante, rientra nella fattispecie della responsabilità aquiliana solo ai fini della qualificazione del danno come ingiusto. Ciò non equivale certamente ad affermare la indiscriminata risarcibilità degli interessi legittimi come categoria generale. Potrà infatti pervenirsi al risarcimento soltanto se l'attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento. In altri termini, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché occorre altresì che risulti lesa, per effetto dell'attività illegittima (e colpevole) della P.A., l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla, e che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo*». Quale apprendimento, anche profondo, della giurisprudenza storica avrebbe consentito un'interpretazione così originale e del tutto nuova? E quale strumento automatizzato è in grado di valutare il discrimine tra quale interesse è risarcibile e quale, invece, non può esserlo?

94 Il 2 agosto 1916 comparve un suo articolo sull'*Avanti!* intitolato *Pregiudicati*, in cui scriveva: «*Trenta minuti di discussione, quattro processi per direttissima, quattro condanne, quattro nuovi pregiudicati. Anche i loro nomi sono ignoti ai giudici fino all'ultimo momento decisivo. La preoccupazione maggiore è di sbrigarsela in fretta, di poter uscire dall'aula fetida, di respirare. Nessun senso di responsabilità. Il pubblico ministero che, secondo i sacri principi dell'89, tutela la collettività e deve parlare in nome di tutti per il diritto che tutti hanno di vivere tranquilli, chiacchiera con un vicino; quando viene il suo turno domanda un nome, scorre un rapporto di polizia, ricorda un articolo del codice, e bolla. Il suo dovere, secondo lui, è di condannare*

avrebbe solo una funzione circolare: riprodurre se stesso senza apportare novità nell'Ordinamento<sup>95</sup>.

Dunque la questione del rispetto del principio di imparzialità ex art. 97 Cost., letta in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 24 Cost., oltre che dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, secondo cui l'imparzialità è un diritto dell'individuo e non solo un dovere del potere, lascia intendere che l'imparzialità sia un corollario del più ampio concetto di giustizia, che va oltre il rispetto pedissequo delle norme o del precedente e involge, invece, l'obbligo di addivenire ad una tutela fattuale della pretesa del cittadino dinanzi al potere.

S'interrogò, sul rapporto tra diritto *neutro* e giustizia, ormai più di cent'anni orsono, Antonio Gramsci<sup>96</sup>. Egli parlava di giudizio penale, ma poco rileva, ai fini della nostra analisi, in quanto ciò che rileva è il metodo, il procedimento anziché la natura del giudizio. La sua critica era volta all'asettica applicazione della legge, basata sulla mera analisi delle carte, che non teneva assolutamente conto del lato umano dell'amministrare la giustizia. Un'applicazione della legge automatizzata, basata sullo storico e demandata ad un'intelligenza priva di emozioni, di umanità e di senso critico, non fa altro che allontanare il giusto processo<sup>97</sup> dallo spirito costituzionale per cui è nato: offrire giustizia ai conso-

---

*sempre. La polizia ha già condannato; contraddire alla polizia richiederebbe uno sforzo, domanderebbe una persuasione. E il caldo non consente sforzi, la fretta e la conversazione interessante col vicino non lasciano tempo alla persuasione di formarsi. La collettività lo paga, e lautamente, per essere tutelata; suppone in lui quel minimo di simpatia umana necessaria per non cacciare in prigione il primo venuto, per non creare di un onesto, che può anche aver fallito per un momento, un pregiudicato, un refrattario che ormai non penserà più che all'ingiustizia subita, che ormai, obbligato dal marchio infamante a vivere in margine, sarà preso dall'ingranaggio e diventerà il delinquente nato, a soddisfazione dell'antropologia criminale».*

<sup>95</sup> Tanto è stato scritto in tema di giusto processo, ma mi sia possibile richiamare uno scritto in particolare: F. MERUSI, *Giurisdizione e amministrazione: ancora separazione dopo il Codice del processo amministrativo?*, Relazione per il 56° Convegno di Studi amministrativi, *La gestione del nuovo processo amministrativo: adeguamenti organizzativi e riforme strutturali*, Varenna, 23-25 settembre 2010, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it).

<sup>96</sup> *“Il costituzionalismo nasce proprio per porre limiti al potere, o come pure si dice come “tecnica delle libertà”. Se non si capisce il contesto di riferimento, si rischia di perdere il senso più profondo dell'impatto delle tecnologie nelle società democratiche”*, così osserva G.F. FERONI nell'intervista del 29.05.2023 *“LA nei processi decisionali della PA, il faro è la Costituzione”*, pubblicata su <https://www.garantepriacy.it/home/docweb/-/docweb-display/print/9892588>

<sup>97</sup> Per approfondire il concetto di *complessità* sia lecito rimandare a E. MORIN, *Le Défi de la complexité*, 2011; trad. *La sfida della complessità*, A. Anselmo e G. Gembillo (a cura di), Le lettere, Firenze, 2017.

ciati, garantendo l'applicazione concreta e reale del principio di uguaglianza sostanziale<sup>98</sup>. L'analisi dei dati restituisce al giudice solo una parte della complessità della realtà<sup>99</sup>, la quale spesso subisce processi di disattenzione selettiva, di rimozione o di normalizzazione, per cui il complesso viene "razionalizzato" al fine di far risparmiare la fatica di un ripensamento<sup>100</sup> e di una rimessa in discussione, aspetti che invece risultano fondamentali per favorire il progresso ed evitare forme di degenerazione. Ma anche qualora i dati che riguardano le parti d'un processo siano completi, rappresentano comunque una fotografia di un istante e non la complessità della realtà. Una fotografia che, come s'è detto, può essere parziale e distorta, a causa dei bias cognitivi<sup>101</sup> che involgono il processo di inserimento e gestione dei dati, i quali rispecchiano i rapporti di forza esistenti in un dato tempo e spazio.

Si prenda ad esempio un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento amministrativo di autorizzazione all'installazione di impianti energetici in un'area di pregio ma non censita come tale dai piani territoriali regionali e locali. Come potrà un sistema di IA, pur evoluto e addestrato, valutare siffatta incognita e definire se quell'area è davvero di pregio? Come po-

---

98 Si V. nota 95, in particolare si tenga in conto lo sforzo compiuto dai Giudici di cassazione nell'applicare un ripensamento di quanto era storicamente dato per acquisito.

99 Si V., tra i tanti, A. TVERSKY e D. KAHNEMAN, *Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty*, in *Journal of Risk and Uncertainty*, vol. 5, 1992, pp. 297-323; nonché il fondamentale contributo di R. H. THALER e C. R. SUNSTEIN, *Nudge: The Final Edition*, London, Allen Lane, Penguin, 2021, edition Final. Per una recensione di quest'ultimo, si rimanda a D. VESE, *Recensione dei libri Nudge: The Final Edition, R. H. Thaler and C. R. Sunstein, London, Allen Lane, Penguin, 2021, edition Final, xiv, 366 pp; La nudge regulation nella teoria giuridica dell'agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni*, *Alberto Zito, Editore Scientifico, Napoli, 2021, 123 pp.* su questa Rivista, n. 2/2021, pp. 795 ss.

100 Tra i tanti si V., ad esempio, CdS, sent. n. 100/2023 in cui il giudice di secondo grado, nel riformare la sent. n. 496/2015 del TRGA di Trento, afferma che "(...) il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l'adozione di un provvedimento impositivo di vincolo paesaggistico in base alla considerazione atomistica delle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento di particolare valore urbanistico e può quindi, costituire oggetto di salvaguardia in sede di scelta pianificatoria (v. Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2013, n. 2265)."

101 «Vi è, infatti, il concreto rischio che il "decisore umano" si conformi al suggerimento della macchina, non avendo a disposizione informazioni neanche latamente paragonabili alla enorme massa di dati che ha costituito la base della decisione dell'AI e dovendo, di contro, motivare una scelta difforme da quella "suggerita". Si assisterebbe, per tal via, alla "cattura" della decisione umana da parte dell'algoritmo e, in ultima istanza, della volontà dell'organo da parte della AI». Così P.G. OTRANTO, in *Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità*, cit.

trà anche di per sé conoscere il concetto di pregio e applicarlo nel caso in specie? Certo, argomentando al contrario, v'è il dubbio che il giudice umano possa errare nell'effettuare siffatte valutazioni, come accade spesso quando il Giudice di secondo grado si trova a riformare le sentenze del giudice di primo grado<sup>102</sup>. Tuttavia, alla luce di quanto affermato sinora, se errare è umano e l'automatismo riduce il rischio d'errore, allora sarebbe bene considerare quest'ultimo come un mero strumento in grado di affiancare il decisore, senza sostituirlo.

Occorre dunque interrogarsi su quali siano i limiti dell'uso dei sistemi di IA nel giudizio amministrativo e, non ultimo, se l'inserimento frettoloso (dovuto alle scelte politico-amministrative di allinearsi agli altri paesi) non generi, nel breve e medio periodo, forme di discriminazione oltre che un problema spesso sollevato dalla dottrina: quello per cui il giudice, confidando eccessivamente nella perfezione dell'IA, si adegui acriticamente alle scelte fatte per lui dalla macchina<sup>103</sup>. Un rischio concreto, che si può evitare solo grazie allo sviluppo di

---

102 Si è osservato acutamente in dottrina che «il diritto (e quello pubblico in particolare) è chiamato a regolare la convivenza tra le persone in un dato luogo ed in un'epoca definita, sicché gli stessi concetti variano nello spazio e nel tempo per ragione del mutare dei valori che fondano una comunità e dei problemi ch'essa pone al giurista. Ovvio, quindi, che i giuristi - per costruire un ordine accettabile nel proprio contesto - debbano utilizzare categorie concettuali in grado di evolvere e che possano essere in contrasto tra loro, essendo questa dialettica parte del fenomeno di cambiamento del diritto. Non è un caso che le categorie concettuali che reggono il diritto pubblico (non diversamente avviene in quello civile) siano tutte controverse. Basterebbe portare l'esempio - sia pure nel diritto privato - del BGB che, approvato nel 1900, non è stato modificato né in epoca nazista, né in quella democratica successiva, semplicemente perché le sue clausole generali sono state interpretate in modo differente (ed in sintonia con i valori - o disvalori - condivisi dalla comunità di riferimento). Lungi dall'essere una consolazione, si tratta di un problema nella prospettiva dell'AI, perché uniformare i sistemi di produzione del pensiero significa porre le condizioni perché il diritto assolva assai peggio al suo ruolo sociale e, d'altro canto, tenere conto della complessità determina la difficoltà di costruire sistemi esperti (se non altro perché se ne dovrebbero costruire molti, ed in grado di cambiare idea sulla base di stimoli esterni, vale a dire di compiere operazioni politiche, come sono quelle che pongono in essere i giuristi interpretando le clausole generali in un senso o in un altro di tempo in tempo)». Così L.R. Perfetti, *Beyond the chinese room. Appunti per una riflessione su intelligenza artificiale e diritto pubblico*, su questa Rivista, n. 1/2017.

103 Dal recente G7 delle avvocature, riunitosi a Roma in data 16.04.2024 presso la Pontificia università della Santa Croce e dedicato a "Intelligenza artificiale e valori democratici: etica, innovazione tecnologica e tutela dei diritti della persona" è emerso che «Non può esistere che il giudice chieda all'intelligenza artificiale di scrivere la sentenza. E non è uno scenario irrealistico, se pensiamo a quanto sia diffusa la pratica del copia e incolla nella stesura dei provvedimenti». Detto da una delle figure più autorevoli dell'Esecutivo che, come ricordato, proviene proprio dall'ordine giudiziario, è una considerazione di un certo peso. Ed è destinata a riflettersi nel disegno di legge sul corretto uso della Ia annunciato dallo stesso Mantovano, un testo di matrice governativa che è in preparazione e che «sarà discusso in uno dei prossimi Consigli dei ministri». Le parole del sottosegretario di Stato alla Presidenza del CdM, on. Alfredo Mantovano danno contezza dei dubbi in materia di *giudizio artificiale*. Alle sue parole hanno fatto eco quelle

un sereno dibattito, tra scienze umane, scienze applicate e poteri pubblici, non condizionato dalla ricerca dell'efficienza o dall'irrazionale desiderio di rincorrere gli ultimi ritrovati della tecnologia, ma che si concentri sull'aspetto più importante nella gestione del potere: la tutela dell'individuo e le formazioni sociali in cui svolge la sua personalità.

Per concludere, l'imparzialità, corollario del principio di legalità, che va tenuta in considerazione da due punti di osservazione (quello della PA e quello del cittadino), non coincide sempre con la decisione basata su un dato storico (o un set di dati, o di *big data*), ma spesso può coincidere con una soluzione creativa, del tutto nuova (come nel caso della storica sentenza n. 500 del 1999), frutto della mente umana, la quale, analizzando in modo creativo lo storico, deduce che sia giunto il momento di cambiare rotta e di interpretare il diritto alla luce di fatti nuovi.

L'IA, tuttavia, non va affatto demonizzata, perché è uno strumento utile per affiancare il giudice amministrativo e deflazionare il lavoro dei relativi uffici, specie nelle mansioni più meccaniche (inserimento dati, ricerche giurisprudenziali, semplificazione dei processi, ecc.). Dunque è dalla concezione di strumentalità dell'IA che si può partire per giungere ad un nuovo grado di sviluppo dell'applicazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, una concezione che consideri la macchina per quella che è: un mezzo, non un fine. Uno strumento di ausilio alla creatività, non la creatività in sé.

---

del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il quale ha dichiarato che *«Si deve prevedere l'uso dell'ia nell'attività giudiziaria esclusivamente, e lo sottolineo, per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro, per la ricerca dottrinale e giurisprudenziale anche finalizzata all'individuazione di orientamenti interpretati (...). In nessun caso si dovrebbe arrivare a sentenze affidate all'intelligenza artificiale anziché scritte da un giudice. E, almeno a mio giudizio, sarà probabilmente necessario prevedere la nullità di una sentenza per la quale si sia accertata una genesi non umana»*. E' in corso, a quanto risulta, la stesura di un Disegno di Legge in materia di limiti del ricorso all'intelligenza artificiale nella giustizia. Fonte: <https://www.ildubbio.news/giustizia/vieteremo-ai-giudici-di-farsi-scrivere-le-sentenze-dai-robot-u2bdyswx>. Qui il programma del G7 delle avvocatore: <https://www.consigliozionaleforense.it/g7-italia-2024>